

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 38



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

55° anno
11 febbraio 2012

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 113/2012 del Consiglio, del 10 febbraio 2012, recante attuazione del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio** 1
- ★ **Regolamento (UE) n. 114/2012 del Consiglio, del 10 febbraio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia** 3
- ★ **Regolamento (UE) n. 115/2012 della Commissione, del 9 febbraio 2012, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari dell'India** 6
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 116/2012 della Commissione, del 9 febbraio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia** 29
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 117/2012 della Commissione, del 10 febbraio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1295/2008 relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi** 33

Prezzo: 4 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2012 della Commissione, del 10 febbraio 2012, che modifica i regolamenti (CE) n. 2380/2001, (CE) n. 1289/2004, (CE) n. 1455/2004, (CE) n. 1800/2004, (CE) n. 600/2005, (UE) n. 874/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 388/2011, (UE) n. 532/2011 e (UE) n. 900/2011 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di alcuni additivi per mangimi e che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 532/2011 ⁽¹⁾	36
Regolamento di esecuzione (UE) n. 119/2012 della Commissione, del 10 febbraio 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	40
Regolamento di esecuzione (UE) n. 120/2012 della Commissione, del 10 febbraio 2012, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione di olio d'oliva presentate dal 6 al 7 febbraio 2012 nell'ambito del contingente tariffario tunisino e recante sospensione del rilascio di titoli di importazione per il mese di febbraio 2012	42

DECISIONI

★ Decisione di esecuzione 2012/74/PESC del Consiglio, del 10 febbraio 2012, recante attuazione della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio	43
2012/75/UE:	
★ Decisione di esecuzione della Commissione, del 9 febbraio 2012, relativa al riconoscimento del Ghana a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare [notificata con il numero C(2012) 616] ⁽¹⁾	45
2012/76/UE:	
★ Decisione di esecuzione della Commissione, del 9 febbraio 2012, relativa al riconoscimento dell'Uruguay a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare [notificata con il numero C(2012) 619] ⁽¹⁾	46
2012/77/UE:	
★ Decisione della Commissione, del 9 febbraio 2012, concernente la non iscrizione del flufenoxuron per il tipo di prodotto 18 nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi [notificata con il numero C(2012) 621] ⁽¹⁾	47



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 113/2012 DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 2012

recante attuazione del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio, del 12 aprile 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11 *bis*, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 aprile 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 560/2005.
- (2) Tenuto conto degli sviluppi in Costa d'Avorio, è opportuno modificare l'elenco delle persone fisiche e giuridiche,

delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato IA del regolamento (CE) n. 560/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le persone fisiche elencate nell'allegato del presente regolamento sono cancellate dall'elenco che figura nell'allegato IA del regolamento (CE) n. 560/2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

Per il Consiglio
La presidente
C. ANTORINI

⁽¹⁾ GU L 95 del 14.4.2005, pag. 1.

ALLEGATO

Persone fisiche di cui all'articolo 1

1	Frank Anderson Kouassi
2	Yanon Yapo
3	Benjamin Yapo Atsé
4	Blaise N'Goua Abi
5	Anne Jacqueline Lohoués Oble
6	Angèle Gnonsoa
7	Danièle Boni Claverie
8	Ettien Amoikon
9	Kata Kéké Joseph
10	Touré Amara
11	Anne Gnahouret Tatret
12	Thomas N'Guessan Yao
13	Odette Lago Daléba Loan
14	Georges Armand Alexis Ouégnin
15	Rafaël Dogo Djéréké
16	Marie Odette Lorougnon Souhonon
17	Felix Nanihio
18	Lahoua Souanga Etienne
19	Jean Baptiste Akrou
20	Lambert Kessé Feh
21	Togba Norbert
22	Kone Doféré
23	Hanny Tchélé Brigitte
24	Jacques Zady
25	Ali Keita
26	Blon Siki Blaise
27	Moustapha Aziz
28	Gnamien Yao
29	Ghislain N'Gbechi
30	Deby Dally Balawourou

REGOLAMENTO (UE) N. 114/2012 DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2012/36/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012 ⁽¹⁾, che modifica la decisione 2010/639/PESC del Consiglio ⁽²⁾ relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio ⁽³⁾ dispone il congelamento delle attività del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia.
- (2) Con decisione 2012/36/PESC il Consiglio ha deciso che le restrizioni riguardanti il congelamento dei fondi e delle risorse economiche dovevano essere estese sia alle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, incluse in particolare le persone che detengono una posizione dominante, sia alle persone e alle entità che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono, incluse in particolare le persone e le entità che forniscono sostegno finanziario o materiale al regime.
- (3) Questa misura rientra nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, la sua attuazione richiede un'azione a livello dell'Unione al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (4) È opportuno quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006.
- (5) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:

⁽¹⁾ GU L 19 del 24.1.2012, pag. 31.⁽²⁾ Decisione del 25 ottobre 2010 (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 18).⁽³⁾ GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.

1) l'articolo 2 è sostituito dall'articolo seguente:

«Articolo 2

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati negli allegati I, IA e IB.

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati I, IA e IB o utilizzato a loro beneficio.

3. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Nell'allegato I sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2010/639/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (*), come responsabili delle violazioni delle norme internazionali in materia elettorale durante le elezioni presidenziali tenutesi in Bielorussia il 19 marzo 2006 e della repressione della società civile e dell'opposizione democratica o associati ai responsabili.

5. Nell'allegato IA sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/639/PESC, come responsabili delle violazioni delle norme internazionali in materia elettorale durante le elezioni presidenziali tenutesi in Bielorussia il 19 dicembre 2010 e della repressione della società civile e dell'opposizione democratica o associati ai responsabili.

6. Nell'allegato IB sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d), della decisione 2010/639/PESC, come: i) responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Bielorussia; o ii) persone o entità che ricevono benefici dal regime di Lukashenko o lo sostengono.

(*) GU L 280 del 26.10.2010, pag. 18.;

2) all'articolo 2 *ter*, paragrafi 1 e 2, all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 4 *bis* e all'articolo 8 *bis*, paragrafi 1 e 4, i riferimenti agli «allegati I e IA» sono sostituiti dai riferimenti agli «allegati I, IA e IB».

Articolo 2

L'allegato del presente regolamento è inserito come allegato IB del regolamento (CE) n. 765/2006.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ANTORINI

ALLEGATO

«ALLEGATO IB

Il presente allegato non contiene nessuna voce.»

REGOLAMENTO (UE) N. 115/2012 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2012

che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari dell'India

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 12,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Apertura

- (1) Il 13 maggio 2011 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ («avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antisovvenzioni («procedimento AS») relativo alle importazioni nell'Unione di determinati elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari dell'India («paese interessato»).
- (2) Lo stesso giorno la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾ («avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di determinati elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari dell'India e ha iniziato un'inchiesta separata («procedimento AD»).
- (3) Il procedimento AD è stato iniziato il 31 marzo 2011 dallo European Industrial Fasteners Institute (EIFI) (di seguito «il denunziante») a nome di produttori che rappresentano una quota rilevante, in questo caso più del 25 %, della produzione totale dell'Unione di determinati elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti. La denuncia conteneva elementi diretti di prova dell'esistenza di sovvenzioni per detto prodotto e del conseguente grave pregiudizio, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta.
- (4) Prima dell'apertura del procedimento e in conformità con l'articolo 10, paragrafo 7 del regolamento di base, la Commissione ha notificato al governo dell'India («GOI») di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata secondo la quale le importazioni sovvenzionate di determinati elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari dell'India arrecano un grave pregiudizio all'industria dell'Unione. Il GOI è stato invitato a partecipare a consultazioni per chiarire la situazione riguardante il contenuto della denuncia e per giungere a una soluzione definita di comune accordo. Non è stato tuttavia possibile trovare una tale soluzione.
- (5) La Commissione ha notificato ufficialmente l'apertura del procedimento ai produttori denunciati dell'Unione, ad altri produttori noti dell'Unione, ai produttori esportatori, agli importatori, agli utilizzatori notoriamente interessati e alle autorità indiane. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine indicato nell'avviso di apertura.
- (6) Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.
- 1.2. Parti interessate al procedimento
- 1.2.1. Campionamento dei produttori esportatori dell'India
- (7) Dato l'elevato numero di produttori esportatori indiani, nell'avviso di apertura è stata prevista la possibilità di ricorrere al campionamento per la determinazione delle sovvenzioni, in conformità dell'articolo 27 del regolamento di base.
- (8) Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori dell'India sono stati invitati a manifestarsi entro 15 giorni dall'apertura dell'inchiesta e a fornire informazioni essenziali sulle loro esportazioni e vendite sul mercato interno, sulle loro precise attività relative alla fabbricazione del prodotto in esame e sulla ragione sociale e le attività di tutte le loro società collegate coinvolte nella produzione e/o vendita del prodotto in esame nel periodo dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2011.

⁽¹⁾ GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

⁽²⁾ GU L 142 del 13.5.2011, pag. 36, e titolo oggetto di una rettifica (2011/C 199/08) in GU L 199 del 7.7.2011, pag. 13

⁽³⁾ GU L 142 del 13.5.2011, pag. 30, e titolo oggetto di una rettifica (2011/C 199/09) in GU L 199 del 7.7.2011, pag. 13.

(9) Per selezionare un campione rappresentativo sono state consultate anche le autorità indiane competenti.

(10) In totale 5 produttori esportatori, compreso un gruppo di società indiane collegate, hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione entro il termine indicato nell'avviso di apertura. Queste società collegate hanno dichiarato di aver esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Il confronto fra i dati Eurostat sull'importazione e il volume delle esportazioni nell'Unione del prodotto in esame riportato per il periodo dell'inchiesta dalle 5 società che hanno collaborato ha rivelato che la collaborazione dei produttori esportatori indiani è stata vicina al 100 %. Il campione è stato quindi scelto in base alle informazioni fornite da questi 5 produttori esportatori.

1.2.2. Selezione del campione delle società indiane che hanno collaborato

(11) In conformità dell'articolo 27 del regolamento di base la Commissione ha selezionato un campione in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni del prodotto in esame nell'Unione, atto ad essere adeguatamente esaminato nel tempo disponibile. Il campione scelto consisteva in 3 società distinte, che rappresentano circa il 98 % del volume totale delle esportazioni nell'Unione del prodotto in esame.

(12) Come disposto dall'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di base, le parti interessate e le autorità indiane sono state consultate in merito alla selezione del campione. I due produttori esportatori non selezionati hanno insistito per essere inclusi anch'essi nel campione. Data tuttavia la rappresentatività del campione proposto, come già visto al considerando 11, si è concluso che non era necessario modificare o estendere il campione.

1.2.3. Esame individuale delle società non incluse nel campione

(13) La richiesta di esame individuale a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base è stata presentata da un produttore esportatore non incluso nel campione. Esaminare tale richiesta nella fase provvisoria si sarebbe tuttavia rivelato eccessivamente gravoso. L'eventuale decisione di concedere l'esame individuale a questa società verrà perciò presa in una fase successiva.

1.2.4. Campionamento dei produttori dell'Unione

(14) Dato il numero apparentemente elevato di produttori dell'Unione, nell'avviso di apertura è stato previsto il campionamento volto a determinare il pregiudizio in conformità con l'articolo 27 del regolamento di base.

(15) Nell'avviso di apertura la Commissione ha annunciato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. Tale campione è formato da cinque 5 società scelte fra i quindici produttori dell'Unione già noti prima dell'apertura dell'inchiesta, selezionate sulla base del volume delle vendite, delle dimensioni e della collocazione geografica all'interno dell'Unione. Queste 5 società rappresentano il 37 % della produzione totale stimata dell'Unione durante il PI. Le parti interessate sono state invitate a consultare il fascicolo e a presentare le proprie osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura. Nessuna delle parti interessate ha sollevato obiezioni al campione di cinque società proposto.

(16) In seguito uno dei cinque produttori dell'Unione inseriti nel campione ha revocato la propria disponibilità a collaborare. Le quattro società rimaste nel campione rappresentavano comunque il 32 % della produzione totale stimata dell'Unione durante il PI. Il campione è stato quindi ritenuto ancora rappresentativo dell'industria dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi di tre di queste società: In questa fase provvisoria dell'inchiesta si è ritenuta sufficiente un'accurata analisi documentale per verificare i dati forniti dalla quarta società inclusa nel campione.

1.2.5. Campionamento degli importatori indipendenti

(17) Dato il numero potenzialmente elevato di importatori coinvolti nel procedimento, nell'avviso di apertura è stata prevista la possibilità di ricorrere al campionamento in conformità dell'articolo 27 del regolamento di base. Due importatori hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione entro il termine indicato nell'avviso di apertura. Dato il basso numero di importatori che si sono manifestati è stato deciso di non ricorrere al campionamento.

1.2.6. Risposte al questionario e verifiche

(18) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Sono stati quindi inviati questionari al GOI, ai produttori esportatori indiani inclusi nel campione, ai produttori dell'Unione inclusi nel campione, agli importatori collegati dell'Unione e a tutti gli utilizzatori notoriamente interessati dall'inchiesta.

- (19) Sono pervenute risposte ddl GOI, dai produttori esportatori inclusi nel campione e dai quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione. Nessuno degli importatori o degli utilizzatori contattati ha risposto al questionario.
- (20) La Commissione ha ricercato e verificato tutte le informazioni fornite dalle parti interessate ritenute necessarie per determinare in via provvisoria la sovvenzione, il pregiudizio che ne deriva e l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso la sede del GOI a Delhi e delle seguenti parti interessate:

produttori dell'Unione

- Inox Viti di Cattinori Bruno & C. s.n.c, Grumello del Monte, Italia,
- Bontempi Vibo S.p.A., Rodengo Saiano, Italia,
- Ugivis S.A, Belley, Francia.

Produttori esportatori dell'India

- Viraj Profiles Limited, Boisar Dist., Thane, Maharashtra
- Agarwal Fastners Pvt. Ltd., Vasai (East) Dist., Thane, Maharashtra,
- Raajratna Ventures Ltd., Ahmedabad, Gujarat.

1.3. Periodo dell'inchiesta

- (21) L'inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio comprende il periodo dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2011 (in seguito «periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 2008 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

- (22) Il prodotto oggetto del riesame è costituito da determinati elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e loro parti (stainless steel fasteners, SSF) originari dell'India, attualmente classificati coi codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 e 7318 15 70.

2.2. Prodotto simile

- (23) Il prodotto in esame, il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno indiano e il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dai produttori dell'Unione risultano avere le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni di base. Essi sono quindi da considerare in via provvisoria prodotti simili a termini dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

3. SOVVENZIONI

3.1. Introduzione

- (24) Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia e delle risposte al questionario della Commissione sono stati sottoposti a inchiesta i seguenti regimi, che secondo la denuncia implicano la concessione di sovvenzioni:
- (a) Regime di credito sui dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme);
 - (b) Regime di autorizzazione preventiva (Advance Authorization Scheme);
 - (c) Regime di esenzione dal dazio d'importazione sui beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme);
 - (d) Regime per le unità orientate all'esportazione (Export Oriented Units Scheme);
 - (e) Regime del prodotto mirato (Focus Product Scheme);
 - (f) Regime di crediti all'esportazione (Export Credit Scheme);
 - (g) Esenzione dell'imposta sull'elettricità (Electricity Duty Exemption o EDE).
- (25) I regimi da a) a e) si basano sul «Foreign Trade Act (Development and Regulation)» [Legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione)] del 1992 (n. 22 del 1992), entrato in vigore il 7 agosto 1992 (nel seguito «il Foreign Trade Act»). Il Foreign Trade Act autorizza il GOI a pubblicare comunicazioni riguardanti la politica di esportazione e importazione, che sono sintetizzate nei documenti sulla politica per il commercio estero, pubblicati ogni cinque anni dal ministero del Commercio e aggiornati periodicamente. Il documento rilevante per il PI di questa inchiesta è il documento sulla politica per il commercio estero 09-14. Il GOI ha inoltre fissato le procedure di applicazione della politica per il commercio estero 09-14 pubblicandole nel «Handbook of Procedures, Volume I» («HOP I 09-14») – Manuale di procedura, vol. I. Questo manuale di procedura viene aggiornato regolarmente.
- (26) Il regime denominato Export Credit Scheme di cui al punto f) si fonda sulle sezioni 21 e 35A del Banking Regulation Act 1949 (legge bancaria del 1949), che permette alla Reserve Bank of India - RBI (Banca Centrale dell'India) di dare istruzioni alle banche commerciali riguardo ai crediti all'esportazione.

- (27) L'esenzione dall'imposta sull'elettricità di cui al punto g) fa parte del pacchetto di incentivi del governo di Maharashtra, risoluzione n. PSI-1707/(CR-50)/IND-8, datata 30 marzo 2007.

3.2. Regime di credito sui dazi d'importazione («DEPBS»)

(a) Base giuridica

- (28) La descrizione dettagliata del regime figura al paragrafo 4.3 delle politiche per il commercio estero import-export 09-14 e al capitolo 4 del manuale di procedura 09-14, volume I.

(b) Ammissibilità

- (29) Possono beneficiare di questo regime tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori.

(c) Attuazione pratica del DEPBS

- (30) Un esportatore può chiedere crediti DEPBS, calcolati come una determinata percentuale del valore dei prodotti esportati nell'ambito di tale sistema. Le autorità indiane hanno fissato le aliquote DEPBS per la maggior parte dei prodotti, tra cui il prodotto in esame. Dette aliquote sono stabilite in base alle norme SION (Standard Input Output Norms), che tengono conto di un presunto contenuto di fattori produttivi importati nel prodotto destinato all'esportazione e dell'incidenza dei dazi doganali su queste presunte importazioni, indipendentemente dal fatto che i dazi all'importazione siano stati pagati o meno.

- (31) Per poter beneficiare di tale sistema una società deve esportare. All'atto dell'esportazione, l'esportatore deve presentare alle autorità indiane una dichiarazione in cui specifica che tale operazione avviene nell'ambito del DEPBS. Per consentire l'esportazione delle merci le autorità doganali indiane rilasciano, nel corso della procedura di spedizione, una bolla di sortita per l'esportazione. che indica, tra l'altro, l'importo del credito DEPBS che sarà concesso per quella esportazione. In questa fase della procedura l'esportatore viene a conoscenza del vantaggio di cui beneficerà. Dopo che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di sortita per l'esportazione, il GOI non gode di alcun potere decisionale in merito alla concessione di un credito DEPBS.

- (32) È stato constatato che secondo le norme di contabilità Indiana, una volta assolto l'obbligo di esportare, i crediti DEPBS, in base al principio della contabilità per competenza, possono essere registrati tra le entrate nei conti commerciali. Tali crediti possono essere utilizzati per il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni successive di qualsiasi tipo di merce, ad eccezione dei beni

strumentali e delle merci soggette a restrizioni d'importazione. Le merci importate beneficiando di tali crediti possono essere vendute sul mercato interno (dietro pagamento dell'imposta sulle vendite) o utilizzate in altro modo. I crediti DEPBS sono liberamente trasferibili e validi per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di rilascio.

- (33) Le domande di crediti DEPBS sono trattate elettronicamente e possono comprendere un numero illimitato di operazioni d'esportazione. Di fatto non esistono scadenze fisse per i crediti DEPBS. Il sistema elettronico di gestione dei DEPBS non esclude automaticamente le operazioni d'esportazione presentate oltre la scadenza di cui al capitolo 4.47 del manuale di procedura I 09-14. Inoltre, come stabilito chiaramente al capitolo 9.3 del manuale di procedura I 09-14, le domande pervenute dopo la scadenza dei termini di presentazione possono sempre essere prese in considerazione dietro pagamento di un'esiguità penale.

- (34) È stato constatato che due società incluse nel campione, la Agarwal Fastners Pvt. Ltd. e la Raajratna Ventures Ltd., hanno utilizzato questo regime durante il PI.

(d) Conclusioni sul regime DEPBS

- (35) Il DEPBS fornisce sovvenzioni a termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Un credito DEPBS costituisce un contributo finanziario del GOI, in quanto è utilizzato per compensare i dazi all'importazione, riducendo così le entrate del GOI derivanti dal pagamento dei dazi altrimenti dovuti. Il credito DEPBS offre anche un vantaggio all'esportatore perché ne migliora la liquidità.

- (36) Il DEPBS è inoltre subordinato di diritto all'andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile a termini dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base.

- (37) Questo regime non può essere considerato un sistema ammissibile di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, se ed in quanto non risulta conforme alle disposizioni dell'allegato I, lettera i), dell'allegato II (definizione e disposizioni sulla restituzione del dazio) e dell'allegato III (definizione e norme sulla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. In particolare, l'esportatore non è obbligato a impiegare effettivamente nel processo di produzione le merci importate in esenzione dai dazi e l'importo del credito non è calcolato in funzione di fattori produttivi effettivamente utilizzati. Non esistono inoltre sistemi o procedure per verificare quali fattori produttivi siano usati nel processo di produzione del prodotto esportato ovvero se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all'importazione, ai termini dell'allegato I, punto i), e degli allegati II e III del regolamento di base. L'esportatore può infine beneficiare dei vantaggi del DEPBS indipendentemente dal fatto che importi fattori produttivi. Per ottenere i vantaggi è sufficiente che l'esportatore esporti

semplicemente le merci, senza che debba dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Anche gli esportatori che acquistano sul mercato locale tutti i loro fattori produttivi e non importano merci utilizzabili come fattori produttivi possono quindi beneficiare del DEPBS.

(e) Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (38) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5 del regolamento di base, l'importo delle sovvenzioni compensabili corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario nel periodo dell'inchiesta. A questo proposito si è ritenuto che il vantaggio venga ottenuto dal beneficiario all'atto dell'esportazione effettuata nel quadro di tale regime. In quel momento il GOI è tenuto a rinunciare ai dazi doganali, il che costituisce un contributo finanziario a termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Una volta che le autorità doganali indiane hanno rilasciato una bolla di sortita per l'esportazione, indicante tra l'altro l'importo del credito DEPBS che sarà concesso per tale operazione di esportazione, il GOI non ha più la facoltà di decidere a sua discrezione se concedere o meno la sovvenzione. In considerazione di ciò è opportuno ritenere che il vantaggio conferito a titolo del DEPBS corrisponde alle somme dei crediti acquisiti sulle operazioni di esportazione effettuate nell'ambito di tale regime durante il PI.
- (39) Nei casi in cui sono state presentate richieste giustificate, le tasse obbligatoriamente versate per ricevere la sovvenzione sono state dedotte dai crediti così calcolati per ottenere l'importo delle sovvenzioni usato come numeratore, a termini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione è stato assegnato in base al fatturato totale delle esportazioni realizzato durante il PI, usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.
- (40) Il tasso di sovvenzione stabilito nel quadro di questo regime per le società interessate durante il PI varia tra il 4,70 % e il 6,53 %.

3.3. Sistema di autorizzazione preventiva (Advance Authorisation Scheme - AAS)

(a) Base giuridica

- (41) La descrizione dettagliata del regime figura ai paragrafi da 4.1.3 a 4.1.14 della politica per il commercio estero 09-14 e ai capitoli da 4.1 a 4.30A del vol. I del manuale di procedura 09-14.

(b) Ammissibilità

- (42) Il regime AAS consiste, come descritto dettagliatamente nel considerando 43, in sei regime subordinati che differiscono, tra l'altro, per quanto riguarda il diritto a beneficiarne. Sono ammessi a beneficiare dell'AAS per le esportazioni fisiche e dell'AAS per il fabbisogno annuo i produttori esportatori e gli operatori commerciali espor-

tatori «collegati» ai produttori fornitori. I produttori esportatori che riforniscono gli esportatori finali possono beneficiare dell'AAS per le forniture intermedie. I contraenti principali che riforniscono le categorie di cui al punto 8.2 del documento sulla politica per il commercio estero 09-14, quali i fornitori di un'unità orientata all'esportazione (export oriented unit - «EOU»), possono beneficiare dell'AAS per le esportazioni presunte. I fornitori intermedi che riforniscono i produttori esportatori possono infine beneficiare di vantaggi relativi alle «esportazioni presunte» nel quadro del sottoregime del buono di approvvigionamento anticipato (Advance Release Order - ARO) e di quello della lettera di credito interna di compensazione (back to back inland letter of credit).

(c) Applicazione pratica

- (43) Il regime di autorizzazione preventiva può essere applicato per:
- (i) *esportazioni fisiche*: è il regime subordinato principale, che permette l'importazione esente da dazi di fattori produttivi necessari alla fabbricazione di uno specifico prodotto di esportazione. In questo contesto, il termine «fisico» indica che il prodotto esportato deve lasciare il territorio indiano. Le importazioni ammesse e le esportazioni obbligatorie, compresi i tipi di prodotto di esportazione, sono specificati nella licenza;
- (ii) *fabbisogno annuo*: questa autorizzazione non è legata a uno specifico prodotto esportato, bensì a un gruppo più ampio di prodotti (ad esempio prodotti chimici e affini). Il titolare della licenza può importare in esenzione da dazi, fino a un determinato valore limite che dipende dal precedente andamento delle sue esportazioni, qualsiasi materiale destinato alla fabbricazione di articoli che rientrano in tale gruppo di prodotti. Gli è riconosciuta la facoltà di esportare qualsiasi prodotto che rientra nel gruppo di prodotti ed è stato fabbricato utilizzando questi materiali esenti da dazi;
- (iii) *forniture intermedie*: questo regime subordinato riguarda i casi in cui due produttori intendano fabbricare un unico prodotto di esportazione dividendo il processo produttivo. Il produttore esportatore che produce il prodotto intermedio può importare fattori produttivi in franchigia e può ottenere a tal fine un AAS per le forniture intermedie. L'esportatore finale completa la produzione ed è tenuto a esportare il prodotto finito;
- (iv) *esportazioni presunte*: Questo sistema subordinato permette a un imprenditore principale di importare in esenzione da dazio fattori produttivi necessari alla fabbricazione di prodotti che saranno venduti come «esportazioni presunte» alle categorie di clienti di cui al paragrafo 8.2 della politica per il commercio estero. Secondo il GOI, per esportazioni presunte si intendono le transazioni in cui i beni forniti non lasciano il paese. Sono considerate esportazioni presunte, a condizione che le merci siano fabbricate in India, varie categorie di forniture, come la fornitura di prodotti a un'unità orientata all'esportazione («EOU») o a una società con sede in una zona economica speciale (special economic zone - «SEZ»);

- (v) *il buono di approvvigionamento anticipato (Advance Release Order - ARO)*: il titolare di un'autorizzazione preventiva che intenda procurarsi i fattori di produzione da fonti locali invece di importarli direttamente ha la possibilità di approvvigionarsi mediante buoni di approvvigionamento anticipato (ARO). In questo caso le autorizzazioni preventive sono convalidate come ARO e girate al fornitore locale alla consegna delle merci specificate nel buono. La girata dell'ARO conferisce al fornitore locale il diritto ai vantaggi delle esportazioni presunte indicati al punto 8.3 del documento sulla politica per il commercio estero 09-14 (vale a dire AAS per le forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso del dazio finale per le esportazioni presunte). Il meccanismo degli ARO rimborsa le imposte e i dazi al fornitore invece di rimborsarli all'esportatore finale, sotto forma di restituzione/rimborso di dazi. Il rimborso di imposte/dazi è disponibile sia per i fattori produttivi nazionali sia per quelli importati;
- (vi) *lettera di credito interna di compensazione (back to back inland letter of credit)*: anche questo sottosistema riguarda le forniture locali al titolare di un'autorizzazione preventiva, che può aprire una lettera di credito interna presso una banca a favore di un fornitore nazionale. L'autorizzazione viene poi convalidata dalla banca per le importazioni dirette, solo per il valore e il volume delle merci acquistate a livello locale e non importate. Il fornitore nazionale avrà diritto ai benefici relativi alle esportazioni presunte, secondo quanto previsto dal punto 8.3 del documento sulla politica per il commercio estero 09-14 (cioè AAS per forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso del dazio finale sulle esportazioni presunte).
- (44) Una delle società incluse nel campione ha ricevuto concessioni nell'ambito del regime AAS relativamente al prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. Tale società ha fatto uso di uno dei sistemi subordinati, cioè l'AAS per le esportazioni fisiche. Non è quindi necessario stabilire la compensabilità degli altri sistemi subordinati non utilizzati.
- (45) Per consentire le verifiche delle autorità indiane, il titolare di un AAS è tenuto a conservare «una contabilità corretta e accurata del consumo e utilizzo di beni importati in esenzione da dazio/forniti internamente» nel formato richiesto (capitolo 4, punti 26 e 30, e appendice 23 del manuale di procedura I 09-14), cioè un registro del consumo effettivo. Tale registro deve essere verificato da un perito contabile giurato esterno/analista esterno di costi e lavori che rilascia un certificato attestante che i registri prescritti e le relative registrazioni sono stati esaminati e che le informazioni fornite nell'ambito dell'appendice 23 sono esatte e corrette a tutti gli effetti.
- (46) Per quanto riguarda il sottoregime per le esportazioni fisiche utilizzato nel PI dalla società interessata, il volume e il valore delle importazioni ammesse e delle esportazioni obbligatorie sono fissati dal GOI e sono specificati sull'autorizzazione. Al momento dell'importazione e dell'esportazione le operazioni corrispondenti devono inoltre essere specificate sull'autorizzazione dai funzionari del governo. Il volume delle importazioni ammesse nell'ambito dell'AAS è fissato dal GOI sulla base delle norme SION (Standard Input-Output Norms), fissate per la maggior parte dei prodotti, tra cui quello in esame. I fattori produttivi importati non sono trasferibili e devono essere utilizzati per produrre il prodotto destinato all'esportazione. L'obbligo di esportazione deve essere assolto entro un termine prescritto dal rilascio della licenza (24 mesi con la possibilità di due proroghe di sei mesi ciascuna).
- (47) Dall'inchiesta è emerso che gli obblighi di verifica previsti dalle autorità indiane non erano stati rispettati o non erano ancora stati messi in pratica.
- (48) La società che usava questo regime teneva un registro della produzione e dei consumi. L'appendice 23 non è stata completata e non può pertanto essere considerata un registro dell'utilizzo effettivo come disposto nei capitoli 4.26, 4.30 del manuale di procedura I 09-14. Un vero e proprio registro dei consumi per il PI non era disponibile e quindi non è stato possibile verificare, tra l'altro, i dati sul consumo per stabilire quali fattori produttivi erano stati impiegati nella produzione del prodotto esportato e in quale quantità, come stabilito nella copia dell'appendice 23. Per quanto riguarda gli obblighi di verifica di cui sopra al considerando 45, la società non disponeva di dati sulle modalità di questa certificazione. Non esisteva alcun piano di revisione contabile o altro materiale giustificativo della revisione effettuata (per esempio una relazione relativa alla revisione), né alcuna informazione scritta sulla metodologia utilizzata e sulle prescrizioni specifiche indispensabili per un lavoro tanto minuzioso, che richiede conoscenze tecniche approfondite sui processi di produzione. Le potenziali restituzioni eccessive realizzate dalla società e riportate nell'appendice 23 non hanno comportato alcun intervento o controllo da parte delle autorità competenti. In breve, si ritiene che l'esportatore esaminato non sia stato in grado di dimostrare di aver ottemperato alle pertinenti disposizioni della politica per il commercio estero.
- (d) Conclusioni relative all'AAS
- (49) L'esenzione dai dazi sull'importazione costituisce una sovvenzione ai termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, dal momento che essa costituisce un contributo finanziario del GOI che ha conferito un vantaggio all'esportatore oggetto dell'inchiesta.
- (50) Le sovvenzioni relative all'AAS per le esportazioni fisiche sono inoltre chiaramente subordinate di diritto all'andamento delle esportazioni e sono quindi ritenute specifiche e compensabili secondo l'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base. Senza un impegno di esportazione una società non può ottenere vantaggi nell'ambito di questo sistema.

- (51) Il regime subordinato in oggetto non può essere ritenuto un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione sostitutiva a termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle disposizioni dell'allegato I, punto i), dell'allegato II (definizione e disposizioni sulla restituzione del dazio) e dell'allegato III (definizione e disposizioni sulla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. Il GOI non ha applicato meccanismi o procedure di verifica efficaci atti a stabilire se e per quale importo si fossero impiegati fattori produttivi nella fabbricazione del bene esportato (v. allegato II, parte II, paragrafo 4, del regolamento di base; per i sistemi di restituzione sostitutiva, v. allegato III, parte II, paragrafo 2, del regolamento di base). Le norme SION per il prodotto in esame, inoltre, non risultano sufficientemente precise e non possono rappresentare un sistema di verifica del consumo effettivo, perché la loro struttura non permette al GOI di verificare con sufficiente precisione le quantità di fattori produttivi impiegate nella fabbricazione del prodotto esportato. Il GOI non ha infine effettuato ulteriori esami basati sui fattori produttivi effettivamente impiegati, anche se in mancanza di un sistema di verifica applicato in modo efficace (allegato II, parte II, paragrafo 5 e allegato III, parte II, paragrafo 3 del regolamento di base) tale esame sarebbe normalmente necessario.
- (52) Il regime subordinato è quindi compensabile.
- (e) Calcolo dell'importo della sovvenzione
- (53) In assenza di sistemi consentiti di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva, il vantaggio compensabile consiste nel rimborso dell'importo totale dei dazi all'importazione normalmente dovuti al momento dell'importazione dei fattori produttivi. A tale riguardo va notato che il regolamento di base non prevede che venga compensata unicamente una restituzione «in eccesso» dei dazi. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'allegato I, lettera i), del regolamento di base, le restituzioni eccessive di dazi possono essere compensate purché si sia ottemperato alle condizioni di cui agli allegati II e III del regolamento di base. Nel caso in oggetto, tuttavia, tali condizioni non sono state soddisfatte. Se manca un'adeguata procedura di controllo, questa eccezione al sistema di restituzione non si applica e, invece della norma sulle presunte restituzioni in eccesso, si applica quella della compensazione dell'importo dei dazi non pagati (rinuncia a entrate). Come stabilito nell'allegato II, parte II, e nell'allegato III, parte II, del regolamento di base, non spetta all'autorità incaricata dell'inchiesta calcolare la remissione dei dazi in eccesso. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, è al contrario sufficiente che essa disponga di elementi di prova sufficienti a confutare l'adeguatezza di un presunto sistema di verifica.
- (54) L'importo della sovvenzione per la società che ha utilizzato l'AAS è calcolato in base ai dazi all'importazione non prelevati (dazio doganale di base e dazio doganale supplementare speciale) sui materiali importati nell'ambito dei sottoregimi durante il PI (numeratore). A norma dell'articolo 7, paragrafo 1), lettera a), del regolamento di base, gli oneri necessariamente sostenuti per ricevere la sovvenzione sono detratti dall'importo della sovvenzione, dietro presentazione di una richiesta giustificata. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione è assegnato in base al fatturato delle esportazioni del prodotto in esame realizzato durante il PI, usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni ed è accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.
- (55) Il tasso di sovvenzione stabilito nel quadro di questo regime per la società interessata durante il PI è dello 2,94 %.
- 3.4. Regime di esenzione dal dazio d'importazione sui beni strumentali («EPCGS»)**
- (a) Base giuridica
- (56) La descrizione dettagliata del regime figura al paragrafo 5 della politica per il commercio estero 09-14 e al capitolo 5 del manuale di procedura I 09-14.
- (b) Ammissibilità
- (57) Possono beneficiare del regime i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori collegati a produttori e a fornitori di servizi.
- (c) Applicazione pratica
- (58) A condizione che rispetti l'obbligo di esportare i prodotti, una società può importare beni strumentali (nuovi e di seconda mano) versando un'aliquota di dazio ridotta. A tale scopo, su domanda e versamento di una tassa, il GOI rilascia una licenza EPCGS. Questo sistema accorda una riduzione del 5 % dell'aliquota del dazio d'importazione su tutti i beni strumentali importati nell'ambito del sistema. Per soddisfare l'obbligo di esportazione, i beni strumentali importati devono essere utilizzati per produrre una determinata quantità di merci destinate all'esportazione nel corso di un certo periodo. La politica per il commercio estero 09-14 prevede che i beni strumentali possono essere importati con un'aliquota di dazio dello 0 % nel quadro del sistema EPCGS, ma in tal caso il periodo per adempiere all'obbligo di esportazione è più breve, cioè 6 anni anziché 8 a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Il titolare di una licenza EPCGS può anche rifornirsi di beni strumentali sul mercato interno. In tal caso, il fabbricante nazionale di beni strumentali può avvalersi del vantaggio di importare in franchigia le componenti necessarie alla produzione di tali beni. In alternativa, il fabbricante nazionale può beneficiare dei vantaggi connessi alle esportazioni presunte per la fornitura di beni strumentali a un titolare della licenza EPCGS.
- (59) Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione risultano aver usufruito di questo sistema durante il PI.

(d) Conclusioni relative all'EPCGS

- (60) Il EPCGS fornisce sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. La riduzione dei dazi costituisce un contributo finanziario concesso dal GOI, in quanto con tale concessione esso rinuncia a entrate che sarebbero altrimenti dovute. La riduzione dei dazi avvantaggia inoltre l'esportatore, la cui liquidità è migliorata dal fatto di non versare i dazi all'importazione.
- (61) Il sistema EPCGS è inoltre subordinato di diritto all'andamento delle esportazioni, in quanto tali licenze non possono essere rilasciate senza un impegno a esportare i beni prodotti. A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base, esso è pertanto ritenuto specifico e compensabile.
- (62) Questo regime non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio consentito o un sistema di restituzione sostitutiva a termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. I regimi consentiti, descritti all'allegato I, punto i), del regolamento di base, non riguardano i beni strumentali, perché questi non sono impiegati/integrati nel processo produttivo dei prodotti destinati all'esportazione.

(e) Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (63) A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione è calcolato in base ai dazi doganali non pagati sui beni strumentali importati, ripartiti su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali nell'industria in questione. Conformemente alla prassi consolidata, tale valore, relativo al PI, viene adeguato aggiungendo gli interessi maturati in tale periodo, così da far corrispondere l'importo al valore effettivo del vantaggio nel tempo. A tal fine è stato ritenuto adeguato il tasso d'interesse commerciale vigente in India durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Quando sono state presentate richieste motivate, le spese sostenute per ottenere la sovvenzione sono state dedotte a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base.
- (64) A norma dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base il valore della sovvenzione così calcolato è stato ripartito sul fatturato all'esportazione durante il PI (denominatore), in quanto la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni e non accordata a seconda dei quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.
- (65) I tassi di sovvenzione stabiliti nel quadro di questo regime per le società interessate durante il PI variava tra l'0,11 %, lo 0,16 % e lo 0,19 %.

3.5. Regime per le unità orientate all'esportazione («EOUS»)

(a) Base giuridica

- (66) La descrizione dettagliata del regime figura al paragrafo 6 della politica per il commercio estero 09-14 e al capitolo 6 del manuale di procedura I 09-14.

(b) Ammissibilità

- (67) A eccezione delle società commerciali pure, tutte le società che in linea di principio si impegnano ad esportare tutta la loro produzione di beni o servizi possono essere ammesse a fruire del regime EOUS. Le imprese dei settori industriali devono superare una soglia minima di investimento in attività fisse per poter fruire dell'EOUS.

(c) Applicazione pratica

- (68) Le unità orientate all'esportazione possono avere sede e impianti ovunque in India.
- (69) Le domande per ottenere lo status di unità EOU devono specificare per i cinque anni successivi, tra l'altro, i quantitativi di produzione programmati, il valore previsto delle esportazioni, il fabbisogno di importazioni e di beni locali. Se le autorità accettano la domanda della società, le comunicano i termini e le condizioni di tale accettazione. L'accordo che riconosce la società nell'ambito dell'EOUS è valido per un periodo di cinque anni e rinnovabile per periodi successivi.

- (70) Una condizione fondamentale per beneficiare del regime EOU prevista nella politica per il commercio estero 09-14 è quella di ottenere un reddito netto in valuta straniera (Net Foreign Exchange earning - NFE; i.e. vale a dire che nel periodo di riferimento (cinque anni) il valore totale delle esportazioni deve risultare superiore al valore totale delle merci importate.

- (71) Le unità EOU hanno diritto alle seguenti concessioni:

- (i) esenzione dai dazi all'importazione su tutti i tipi di beni (comprese le materie prime, i beni strumentali e di consumo) necessari alla fabbricazione, alla produzione e alla trasformazione o connessi a tali attività;
- (ii) esenzione dal dazio interno sui beni acquistati da fonti locali;
- (iii) rimborso dell'imposta centrale sulle vendite pagata sui beni acquistati a livello locale;
- (iv) agevolazione per la vendita di parte della produzione sul mercato interno, fino a un massimo del 50 % del valore FOB delle esportazioni, a condizione che esistano redditi NFE positivi al momento del pagamento dei dazi agevolati, cioè dei dazi interni sui prodotti finiti;

- (v) rimborso parziale dei dazi pagati sul carburante acquistato presso compagnie petrolifere nazionali;
- (vi) esenzione dall'imposta sul reddito normalmente dovuta sugli utili realizzati con le vendite all'esportazione, a norma della sezione 10B della legge sull'imposta sul reddito (Income tax act), per un periodo di 10 anni dall'inizio delle operazioni;
- (72) Le unità che si avvalgono di questo regime sono soggette alla sorveglianza delle autorità doganali.
- (73) Esse hanno l'obbligo giuridico di tenere una contabilità appropriata su tutte le importazioni, sul consumo e sull'utilizzo di tutti i materiali importati e sulle esportazioni effettuate in conformità col punto pertinente del manuale di procedura I 09-14. Tali documenti vanno presentati periodicamente alle autorità indiane competenti nell'ambito di relazioni trimestrali e annuali sull'avanzamento delle attività.
- (74) La sezione 6.11.1 del manuale di procedura I 09-14 dispone tuttavia che alle unità in regime EOUS «non possa mai essere chiesto di correlare ogni partita di merce importata alle esportazioni, ai trasferimenti ad altre unità, alle vendite DTA (Domestic Tariff Area) o alle scorte».
- (75) La spedizione e la registrazione delle vendite sul mercato interno sono oggetto di autocertificazione. La procedura di spedizione delle merci destinate all'esportazione di una unità EOU è controllata da un funzionario doganale.
- (76) Nel caso in oggetto il regime EOUS è stato utilizzato da uno degli esportatori inclusi nel campione. L'esportatore ha fatto ricorso a questo regime per importare materie prime, beni di consumo e beni strumentali in esenzione da dazi all'importazione, per acquistare merci sul mercato interno in esenzione da dazi interni, per ottenere il rimborso dell'imposta sulle vendite e per vendere parte della propria produzione sul mercato interno. L'esportatore che ha collaborato ha beneficiato di tutti i vantaggi descritti sopra nel considerando 70, ai punti da i) a vi). Per quanto riguarda l'esenzione dall'imposta sul reddito a norma della sezione 10B della legge sull'imposta sul reddito, dall'inchiesta è emerso però che a partire dal 1° aprile 2010 la società non può più beneficiare di quest'esenzione. Di conseguenza, le disposizioni sull'esenzione dall'imposta sul reddito dell'unità EOU non sono più state prese in considerazione nel contesto della presente indagine.
- (77) In una fase molto tardiva la società trovata a operare nell'ambito del regime EOU ha presentato osservazioni dettagliate a proposito di tale regime, dichiarando fra l'altro che le varie misure disponibili nell'ambito di un EOU non costituiscono sovvenzioni compensative. In questa fase della procedura non è stato possibile procedere ad un'analisi di queste osservazioni, che verrà tuttavia debitamente eseguita nella fase successiva della presente inchiesta.
- (d) Conclusioni sul regime EOUS
- (78) Le esenzioni delle unità EOU da tre tipi di dazi sulle importazioni (il dazio doganale di base, (basic customs duty), l'accisa per l'istruzione sul dazio doganale (education cess on customs duty) e l'accisa per l'istruzione secondaria superiore (higher secondary education cess)) e il rimborso dell'imposta sulle vendite sono contributi finanziari del GOI a termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. La rinuncia del governo a entrate di cui avrebbe altrimenti usufruito in assenza di questo regime ha conferito un vantaggio alle unità EOU a termini dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base poiché queste hanno migliorato la propria liquidità, non dovendo pagare dazi normalmente dovuti e ottenendo un rimborso delle imposte sulle vendite.
- (79) Tale regime non può altresì essere considerato un sistema consentito di restituzione del dazio o un sistema di restituzione sostitutiva a termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle disposizioni dell'allegato I, lettera h) e i), dell'allegato II (definizione e disposizioni sulla restituzione del dazio) e dell'allegato III (definizione e disposizioni sulla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. Il GOI non ha applicato meccanismi o procedure di verifica efficaci atti a stabilire se e per quale importo si fossero impiegati fattori produttivi nella fabbricazione del bene esportato (v. allegato II, parte II, paragrafo 4, del regolamento di base; per i sistemi di restituzione sostitutiva, v. allegato III, parte II, paragrafo 2, del regolamento di base). Il sistema di verifica in vigore ha lo scopo di controllare l'obbligo del guadagno netto in valuta estera e non l'impiego di importazioni nella produzione di beni esportati.
- (80) L'esenzione dal dazio interno e dal suo equivalente dazio all'importazione («EED») non comporta tuttavia la rinuncia ad entrate altrimenti dovute. Il dazio interno e il dazio doganale supplementare, se versati, potrebbero essere usati come un credito per i futuri pagamenti di dazi (il cosiddetto «meccanismo CENVAT»), un sistema paragonabile all'IVA che consente alle società indiane di compensare le imposte sugli acquisti con le imposte pagabili sulle vendite. Per questo motivo questi dazi non sono definitivi. Con il credito «CENVAT» il dazio definitivo grava solo sul valore aggiunto e non sui fattori di produzione.
- (81) Soltanto l'esenzione dal dazio doganale di base, dall'accisa per l'istruzione sul dazio doganale e dall'accisa per l'istruzione secondaria superiore e il rimborso dell'imposta centrale sulle vendite costituiscono quindi sovvenzioni a termini dell'articolo 3 del regolamento di base. Tali concessioni sono subordinate di diritto all'andamento delle esportazioni e sono perciò considerate specifiche e compensabili a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base. L'obiettivo di esportazione di un'unità EOU stabilito al punto 6.1 del documento sulla politica per il commercio estero 09-14 è una condizione indispensabile per ottenere gli incentivi.
- (e) Calcolo dell'importo della sovvenzione
- (82) Il vantaggio compensabile è di conseguenza la remissione dei dazi all'importazione, del dazio doganale di base, dell'accisa per l'istruzione sul dazio doganale, dell'accisa sull'istruzione secondaria superiore normalmente dovuta al momento dell'importazione nonché il rimborso dell'imposta centrale sulle vendite durante il PI.

- (i) Esenzione dai dazi all'importazione (dazio doganale di base, accisa per l'istruzione sul dazio doganale, accisa per l'istruzione secondaria superiore), rimborso dell'imposta centrale sulle vendite pagata sulle materie prime e sui beni di consumo
- (83) L'importo della sovvenzione per gli esportatori che sono unità EOU è stato calcolato sulla base dei dazi all'importazione non prelevati (dazio doganale di base, accisa per l'istruzione sul dazio doganale e accisa per l'istruzione secondaria superiore) per l'insieme dei materiali importati per l'unità EOU e sulla base dell'imposta sulle vendite rimborsata durante il PI. Le tasse necessariamente pagate per ottenere la sovvenzione sono state dedotte da tale somma fino a ottenere l'importo della sovvenzione da usare come numeratore, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione è stato assegnato in base al fatturato specifico delle esportazioni realizzato durante il PI, usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. Il margine di sovvenzione così ottenuto per la società interessata era del 2,68 %.
- (ii) Esenzione dai dazi all'importazione (dazio doganale di base, accisa per l'istruzione sul dazio doganale, accisa per l'istruzione secondaria superiore) sui beni strumentali
- (84) I beni strumentali non sono fisicamente incorporati nei prodotti finiti. A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base il vantaggio per la società interessata è stato calcolato sulla base dell'importo dei dazi doganali non pagati sui beni strumentali importati ripartito su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali in una delle società oggetto dell'inchiesta. L'importo calcolato in questo modo è quindi imputabile al periodo di inchiesta del riesame ed è stato adeguato aggiungendo gli interessi relativi a tale periodo, al fine di ottenere il valore del vantaggio nel tempo e quindi determinare il vantaggio integrale di cui il destinatario ha beneficiato nel quadro di tale sistema. A tal fine è stato ritenuto adeguato il tasso d'interesse commerciale vigente in India durante il periodo dell'inchiesta. A norma dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, questo importo della sovvenzione è stato assegnato in base al fatturato specifico delle esportazioni realizzato durante il PI, usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. Il margine di sovvenzione così ottenuto per la società interessata era dello 0,05 %.
- (85) Il margine di sovvenzione totale ottenuto con il regime EOUS per la società interessata ammonta al 2,73 %.
- 3.6. Focus Product Scheme - «FPS»;**
- (a) Base giuridica
- (86) La descrizione dettagliata del regime si trova ai paragrafi da 3.15 a 3.17 della politica per il commercio estero 09-14 e ai capitoli da 3.9 a 3.11 del manuale di procedura I 09-14.
- (b) Ammissibilità
- (87) A norma del paragrafo 3.15.2 della politica per il commercio estero 09-14, possono beneficiare di questo regime gli esportatori dei prodotti notificati nell'appendice 37D del manuale di procedura I 09-14.
- (c) Applicazione pratica
- (88) Un esportatore dei prodotti che figurano nella lista di cui all'appendice 37D del manuale di procedura I 09-14 può fare domanda per un credito FPS sui dazi pari al 2 % o a al 5 % del valore FOB dei prodotti esportati. Tuttavia i prodotti/settori Special Focus inclusi nelle Tabelle 2 e 5 dell'appendice 37D possono beneficiare di un credito sul dazio pari al 5 % del valore FOB dei prodotti esportati. Il prodotto in esame sotto inchiesta è incluso fra questi prodotti Special Focus.
- (89) Il FPS è un regime post-esportazione, vale a dire che una società deve esportare per poter beneficiare dei vantaggi di questo regime. La società deve di conseguenza presentare una domanda on line all'autorità competente insieme a copie dell'ordine di esportazione, fatture, la distinta della banca attestante il pagamento della tassa di domanda, copia delle bolle di sortita e certificato bancario di realizzazione per la ricevuta di pagamento o il certificato di rimessa in entrata dall'estero in caso di trattazione diretta dei documenti. Nei casi in cui l'originale delle bolle di sortita e/o dei certificati di realizzazione bancaria siano stati presentati per richiedere vantaggi nell'ambito di altri regimi, la società può presentare copie autocertificate che citano l'autorità competente presso la quale sono state presentati i documenti originali. La domanda online per i crediti FPS può coprire fino a un massimo di 50 bolle di sortita.
- (90) È stato constatato che secondo le norme di contabilità dell'India i crediti FPS possono essere registrati secondo il principio della contabilità per competenza a titolo di entrate nei conti commerciali, una volta assolto l'obbligo di esportazione. Tali crediti possono essere utilizzati per pagare i dazi doganali sulle importazioni successive di qualsiasi tipo di merce, ad eccezione dei beni strumentali e delle merci soggette a restrizioni d'importazione. Le merci importate beneficiando di tali crediti possono essere vendute sul mercato interno (dietro pagamento dell'imposta sulle vendite) o utilizzate in altro modo. I crediti FPS sono liberamente trasferibili e validi per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di rilascio.
- (91) È stato rilevato che due delle società incluse nel campione hanno beneficiato di questo regime durante il PI.

(d) Conclusioni relative all'FPS

- (92) Il FPS fornisce sovvenzioni a termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Un credito FPS costituisce un contributo finanziario del GOI, in quanto è impiegato per compensare i dazi all'importazione, riducendo così le entrate del GOI derivanti dal pagamento dei dazi altrimenti dovuti. In più, il credito FPS offre un vantaggio all'esportatore perché ne migliora la liquidità.
- (93) L'FPS è inoltre subordinato di diritto dall'andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base.
- (94) Questo regime non può essere considerato un sistema ammissibile di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva a termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, non essendo conforme alle disposizioni dell'allegato I, lettera i), dell'allegato II (definizione e disposizioni sulla restituzione del dazio) e dell'allegato III (definizione e disposizioni sulla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. In particolare l'esportatore non è obbligato a utilizzare effettivamente nel processo di produzione le merci importate in esenzione dai dazi e l'importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Non esistono inoltre sistemi o procedure per verificare quali fattori produttivi siano usati nel processo di produzione del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all'importazione a termini dell'allegato I, punto i), e degli allegati II e III del regolamento di base. L'esportatore può infine beneficiare dei vantaggi del FPS indipendentemente dal fatto che importi i fattori produttivi. Per ottenere i vantaggi è sufficiente che l'esportatore esporti semplicemente le merci, senza che debba dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Anche gli esportatori che acquistano sul mercato locale tutti i loro fattori produttivi e non importano merci utilizzabili come fattori produttivi possono quindi beneficiare del FPS.

(e) Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (95) A norma degli articoli 3, paragrafo 2, e 5 del regolamento di base, l'importo delle sovvenzioni compensabili è stato calcolato in termini del vantaggio conferito al beneficiario nel periodo dell'inchiesta. A questo proposito, si è ritenuto che il vantaggio venga ottenuto dal beneficiario al momento dell'operazione di esportazione effettuata nel quadro di tale regime. In quel momento il GOI è tenuto a rinunciare ai dazi doganali, il che costituisce un contributo finanziario a termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Una volta che le autorità doganali indiane hanno rilasciato una bolla di sortita per l'esportazione, in cui sia tra l'altro riportato l'importo del credito FPS che sarà concesso per tale operazione di esportazione, il GOI non ha più la facoltà di decidere a sua discrezione se concedere o meno la sovvenzione. In considerazione di ciò, è giusto ritenere che il vantaggio conferito a titolo del FPS corrisponde alle somme dei crediti acquisiti sulle operazioni di esportazione effettuate nell'ambito di tale regime durante il PI.

- (96) Nei casi in cui sono state presentate richieste giustificate, le tasse obbligatoriamente versate per ricevere la sovvenzione sono state dedotte dai crediti così calcolati per ottenere l'importo delle sovvenzioni usato come numeratore, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione è stato assegnato in base al fatturato totale delle esportazioni realizzato durante il PI, usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.
- (97) Il tasso di sovvenzione stabilito nel quadro di questo regime per le due società interessate durante il PI è stato del 4,80 %.

3.7. Regime di crediti all'esportazione («ECS»).

(a) Base giuridica

- (98) I dettagli di questo regime sono specificati Master Circular DBOD n. DIR. (Exp.)BC.06/04.02.002/2010-10 (crediti all'esportazione in rupie), pubblicata dalla Banca centrale indiana (RBI) e destinata a tutte le banche commerciali indiane. 06/04.02.002/2010-10 (Rupee/Foreign Currency Export Credit) of the Reserve Bank of India ('RBI'), which is addressed to all commercial banks in India.

(b) Ammissibilità

- (99) Possono beneficiare di questo regime i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori.

(c) Applicazione pratica

- (100) Il regime ECS consiste in due regimi subordinati, il regime di crediti all'esportazione precedente alla spedizione (Pre-Shipment Export Credit Scheme, detto anche «packing credit»), che comprende i crediti forniti a un esportatore per finanziare l'acquisto, la trasformazione, la fabbricazione, l'imballaggio e/o la spedizione dei beni prima dell'esportazione e il regime di crediti all'esportazione successivo alla spedizione (Post-Shipment Export Credit Scheme), che fornisce prestiti al capitale circolante allo scopo di finanziare i crediti a breve termine per l'esportazione. Dal 1° luglio 2010, le banche commerciali applicano un nuovo metodo di determinazione del tasso base applicabili a tutti i tipi di anticipi di credito all'esportazione in rupie. Per quanto concerne l'ECS in valuta estera la banca centrale indiana (Reserve Bank of India - RBI) stabilisce i tassi massimi d'interesse ai crediti all'esportazione che le banche commerciali possono esigere da un esportatore. La RBI impone inoltre alle banche di destinare una determinata percentuale del loro credito netto al finanziamento delle esportazioni.
- (101) Grazie a quanto previsto dalle Master Circulars della RBI gli esportatori possono ottenere crediti all'esportazione a tassi d'interesse migliori rispetto a quelli dei crediti commerciali normali («cash credits»), praticati unicamente a condizioni di mercato. La differenza di tasso può essere inferiore per le società con una buona classificazione creditizia. Le società con le migliori classificazioni creditizie hanno infatti la possibilità di ottenere crediti all'esportazione e crediti per cassa alle stesse condizioni.

(102) Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione risultano aver usato questo sistema durante il PI.

(d) Conclusioni relative all'ECS

(103) I tassi d'interesse preferenziali di un credito ECS stabiliti dalle Master Circulars della RBI di cui al considerando 98 possono far calare i costi degli interessi sostenuti dagli esportatori rispetto a quelli dei normali crediti praticati a condizioni di mercato, e avvantaggiare quindi un esportatore ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento di base.

(104) Anche se i crediti preferenziali ECS vengono concessi da banche commerciali, questo vantaggio costituisce un contributo finanziario accordato da un'amministrazione pubblica a termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. A tale riguardo va notato che né l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv) del regolamento di base, né l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto 1, numero iv) dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dispongono l'obbligatorietà di un onere a carico dei conti pubblici, ad esempio il rimborso versato alle banche commerciali da parte del GOI, perché un'operazione sia qualificata come sovvenzione. Essi prescrivono solo che la pubblica amministrazione disponga lo svolgimento delle funzioni di cui ai punti i), ii) o iii) dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base. La RBI è un ente pubblico e rientra quindi nella definizione di «pubblica amministrazione» di cui all'articolo 2, lettera b) del regolamento di base. < Essa è al 100 % di proprietà dello Stato, persegue obiettivi di politiche pubbliche, ad esempio della politica monetaria, e i suoi dirigenti sono nominati dal GOI. La RBI dà disposizioni a enti privati a termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), secondo trattino del regolamento di base, stante il fatto che le banche commerciali sono vincolate dalle condizioni che essa impone, tra l'altro, in tema di limiti massimi per i tassi d'interesse sui crediti all'esportazione stabiliti nelle Master Circular della RBI e dalle direttive della RBI alle banche commerciali che impongono loro di rendere disponibile una determinata quota del loro credito bancario netto da destinare al finanziamento delle esportazioni. Questa direttiva obbliga le banche commerciali a svolgere le funzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i) del regolamento di base, nella fattispecie a fornire prestiti sotto forma di finanziamento preferenziale delle esportazioni. Questo trasferimento diretto di fondi sotto forma di prestiti a particolari condizioni sarebbe di norma di competenza dell'amministrazione pubblica, e tale pratica non differisce in sostanza dalla prassi normalmente seguita dalle amministrazioni pubbliche, a termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv) del regolamento di base. Questa sovvenzione è considerata specifica e compensabile perché i tassi d'interesse preferenziali sono disponibili solo in relazione al finanziamento di operazioni di esportazione e sono perciò subordinati all'andamento delle esportazioni, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a) del regolamento di base.

(e) Calcolo dell'importo della sovvenzione

(105) L'importo della sovvenzione è stato calcolato in base alla differenza tra l'interesse pagato per i crediti all'esportazione accesi durante il PI e l'importo che sarebbe stato dovuto per i crediti commerciali normali accesi dalla

società interessata. L'importo della sovvenzione (numeratore) è stato assegnato in base al fatturato totale delle esportazioni realizzato durante il PI, usato come denominatore appropriato, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento di base, poiché la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(106) I tassi di sovvenzione stabiliti nel quadro di questo regime per le società interessate durante il PI sono stati dello 0,25 %, dello 0,31 % e dello 0,44 %.

3.8. Esenzione dall'imposta sull'elettricità (Electricity Duty Exemption, EDE)

(a) Base giuridica

(107) Questo regime è incluso nel pacchetto di incentivi 2007 del governo del Maharashtra, risoluzione n. PSI-1707/(CR-50)/IND-8, datata 30 marzo 2007. A seguito delle modifiche apportate dal governo del Maharashtra in data 30 giugno 2011 a tale pacchetto di incentivi è stata disposta una proroga fino al 31 agosto 2011.

(b) Ammissibilità

(108) La risoluzione di cui sopra elenca le categorie di industrie e imprese che possono beneficiare degli incentivi nell'ambito del regime del 2007.

(c) Applicazione pratica

(109) Al fine di incoraggiare l'industrializzazione delle aree meno sviluppate il governo di Maharashtra ha disposto un pacchetto di incentivi per unità industriali nuove o expansion nella regione in via di sviluppo dello stato del Maharashtra. Ai fini di tale regime l'allegato I alla risoluzione classifica l'area dello stato come avente diritto agli incentivi. Gli incentivi nell'ambito del regime del 2007 non possono tuttavia essere richiesti in mancanza di un «Certificato di ammissibilità» rilasciato nell'ambito del regime dalla Implementing Agency e se l'unità richiedente non ha ottemperato alle disposizioni/condizioni di tale certificato. Il certificato di ammissibilità viene rilasciato dalla Implementing Agency con effetto a decorrere dalla data di inizio della produzione commerciale dell'unità richiedente.

(110) L'esenzione dall'imposta sull'elettricità viene accordata alle nuove unità in possesso dei requisiti che si insediano nelle aree specificate per un periodo di 15 anni. In altre aree dello stato anche le unità 100 % Exported Oriented Units (EOUs), Information Technology (IT) e Bio-Technology (BT) verranno esentate dal pagamento dell' Electricity Duty per un periodo di 10 anni.

(111) Nel corso dell'inchiesta si è constatato che una delle società incluse nel campione, essendo una EOU con sede nel Maharashtra, ha beneficiato di questo regime durante il PI.

(d) Conclusione sull'esenzione dall'imposta sull'elettricità

(112) L'esenzione dall'imposta sull'elettricità costituisce una sovvenzione a termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i) e dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento

di base, dal momento che essa costituisce un contributo finanziario del GOI che ha conferito un vantaggio all'esportatore oggetto dell'inchiesta.

(113) Il regime di sovvenzioni risulta specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base, dato che la legislazione secondo la quale opera l'autorità concedente limita l'accesso a tale regime a determinate società con sede in una determinata area geografica.

(114) Di conseguenza la sovvenzione va considerata compensabile.

(e) Calcolo dell'importo della sovvenzione

(115) A norma degli articoli 3, paragrafo 2, e 5 del regolamento di base, l'importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario relativamente al prodotto in esame durante il periodo dell'in-

chiesta. Tale importo (numeratore) è stato ripartito sul fatturato totale delle vendite del prodotto in esame del produttore esportatore durante il PI, in quanto la sovvenzione non è subordinata all'andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.

(116) Il tasso di sovvenzione accertato per la società interessata riguardo a questo regime durante il PI ammonta allo 0,09 %.

3.9. Importo delle sovvenzioni compensabili

(117) In base ai risultati dell'inchiesta sintetizzati nella seguente tabella il totale dell'importo ad valorem delle sovvenzioni compensabili varia tra il 3,2 % e il 16,5 %:

Tabella 1

Regime	EPCGS	DEPBS	AAS	EOUS	ECS	FPS	Esenzione dell'imposta sull'elettricità (Electricity Duty Exemption, EDE)	Totale
Società								
Viraj Profiles Ltd.	0,16 %			2,73 %	0,25 %		0,09 %	3,2 %
Raajratna Ventures Ltd.	0,19 %	4,70 %	2,94 %		0,44 %	4,80 %		13,0 %
Agarwal Fastners Pvt. Ltd.	0,11 %	6,53 %			0,31 %	4,80 %		11,7 %
Società che hanno collaborato non incluse nel campione	0,16 %	5,53 %	2,94 %		0,25 %	4,80 %		13,6 %
Altre società	0,16 %	5,53 %	2,94 %	2,73 %	0,25 %	4,80 %	0,09 %	16,5 %

(118) A norma dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento di base il margine di sovvenzione per le società che hanno cooperato non incluse nel campione, calcolato in base alla media ponderata del margine di sovvenzione determinato per ciascuno dei programmi di cui beneficiano le società che hanno cooperato incluse nel campione, è pari al 13,6 %. Al fine di calcolare la media ponderata del margine di sovvenzione per il campione, gli importi sovvenzionati stabiliti per le EOUS e l'EDE nell'ambito del pacchetto di incentivi del governo del Maharashtra (vale a dire applicabili alle sole EOU) sono stati esclusi dal calcolo poiché si è constatato che la portata di tali regimi di sovvenzione non copriva le due società non incluse nel campione che hanno collaborato. <per quanto concerne l'EOU non è in particolare possibile cumulare i vantaggi correlati a tale regime con quelli ottenibili nell'ambito degli altri regimi. Per quanto riguarda l'EDE questa è disponibile solo per EOU o imprese che si trovano in determinate aree del Maharashtra. La costellazione dei beneficiari nell'ambito di tale regime è perciò troppo limitata per poter considerare il regime stesso applicabile alle società non incluse nel campione.

(119) Per quanto riguarda tutti gli altri esportatori indiani la Commissione ha per prima cosa stabilito il grado di collaborazione. Come già visto al considerando 10, dal

confronto tra i dati Eurostat sulle importazioni e il volume delle esportazioni del prodotto in esame nell'Unione dichiarato per il periodo dell'inchiesta dalle società o dai gruppi di società che hanno collaborato ed esportato il prodotto in esame nell'Unione nel periodo dell'inchiesta risulta che la collaborazione dei produttori esportatori indiani è stata alta, prossima al 100 %. Dato l'alto livello di collaborazione l'aliquota di sovvenzione per tutte le società che non collaborano è stabilita al livello della media ponderata del margine di sovvenzione determinato per ciascuno dei programmi che vanno a beneficio delle società che collaborano incluse nel campione, cioè il 16,5 %.

4. INDUSTRIA DELL'UNIONE

4.1. Produzione dell'Unione

(120) Al fine di stabilire la produzione totale dell'Unione sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili riguardanti i produttori dell'Unione, comprese quelle fornite nella denuncia, i dati raccolti presso i produttori dell'Unione prima e dopo l'apertura dell'inchiesta e le risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (121) Su tale base la produzione totale dell'Unione è stata stimata a 52 000 tonnellate circa durante il PI. Tale dato comprende la produzione di tutti i produttori dell'Unione che si sono manifestati più il volume della produzione stimata di quelli che non si sono fatti avanti durante il procedimento.
- (122) Come indicato al considerando 14, è stato effettuato un campionamento per condurre un'inchiesta sui produttori dell'Unione. È stato selezionato un campione di società fra i 15 produttori dell'Unione che hanno fornito dati prima dell'apertura del procedimento. In seguito, come già illustrato nel considerando 16, una società ha deciso di non collaborare all'inchiesta. Le quattro società rimaste nel campione rappresentavano circa il 32 % della produzione totale stimata dell'Unione durante il PI, e sono state pertanto ritenute rappresentative dell'industria dell'Unione. Le società incluse nel campione sono i produttori principali e si trovano in Francia e in Italia, paesi in cui viene fabbricato il volume maggiore del prodotto in esame.

4.2. Industria dell'Unione

- (123) Tutti i produttori noti dell'Unione di cui al considerando 120 sono considerati come facenti parte dell'industria dell'Unione a termini dell'articolo 9, paragrafo 1 e dell'articolo 10, paragrafo 8 del regolamento di base, e sono denominati di seguito «industria dell'Unione».

5. PREGIUDIZIO

5.1. Osservazioni preliminari

- (124) Le statistiche di Eurostat sulle importazioni, insieme ai dati contenuti nella denuncia e forniti dai produttori dell'Unione prima e dopo l'apertura dell'inchiesta, comprese le risposte verificate dei produttori dell'Unione inclusi nel campione al questionario, sono state usate anche per valutare i pertinenti fattori di pregiudizio.
- (125) L'analisi del pregiudizio per quanto riguarda i dati macroeconomici quali capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione e produttività si è basata sui dati relativi all'industria dell'Unione nel suo complesso.
- (126) L'analisi del pregiudizio relativa ai dati microeconomici come prezzi delle transazioni, redditività, flusso di cassa, investimenti e utili sul capitale investito, capacità di ottenere capitali, scorte e salari si basa sui dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.
- (127) I quattro produttori dell'Unione facenti parte del campione sono stati anche inclusi nel campione per il riesame in previsione della scadenza delle misure anti-dumping applicabili alle importazioni di SSF originari di Cina e Taiwan, concluso il 7 gennaio ⁽¹⁾. Nel campione per tale riesame è stata inclusa un'altra società non facente parte del campione per la presente inchiesta. Dal momento che il periodo considerato per l'analisi del pregiudizio si sovrappone a quello del riesame in previsione

della scadenza, i dati per gli anni 2008 e 2009 sono identici tranne che nel caso di una società. Rendendo pubbliche le cifre per il 2008 e il 2009 sarebbe possibile dedurre quelle della società non inclusa nel campione nel presente caso. Sono stati perciò indicizzati microindicatori quali scorte, salari, investimenti, flussi di cassa, utili sul capitale investito e redditività.

5.2. Consumo dell'Unione

- (128) Il consumo dell'Unione è stato determinato sulla base del volume delle vendite dell'industria dell'Unione all'interno della stessa Unione quale indicato nella denuncia e confrontato con le risposte ai questionari e i dati verificati ottenuti dai produttori inclusi nel campione. Si è tenuto inoltre conto del volume delle importazioni basato sui dati Eurostat per il periodo in esame.
- (129) L'andamento del consumo dell'Unione è risultato il seguente:

Tabella 2

	2008	2009	2010	IP
Consumo dell'Unione (in tonnellate)	120 598	101 143	122 345	131 457
Indice (2008 = 100)	100	84	101	109

Fonte: Eurostat, dati della denuncia e risposte al questionario.

- (130) Il consumo totale sul mercato dell'UE è aumentato del 9 % durante il periodo in esame. Fra il 2008 e il 2009 si è avuto un decremento del 16 %, presumibilmente a causa degli effetti negativi a livello globale della crisi economica sul mercato, dopo il quale il consumo è di nuovo salito del 21 % fra il 2009 e il 2010 e di un altro 7 % fra il 2010 e il PI.

5.3. Importazioni dal paese interessato

- (131) Nel periodo considerato le importazioni dall'India hanno mostrato la seguente evoluzione:

Tabella 3

	2008	2009	2010	IP
Volume delle importazioni dall'India (tonnellate)	14 546	18 883	21 914	24 072
Indice (2008 = 100)	100	130	151	165
Quota di mercato	12,1 %	18,7 %	17,9 %	18,3 %
Indice (2008 = 100)	100	155	149	152

Fonte: Eurostat e risposte al questionario dei produttori esportatori.

⁽¹⁾ GU L 5, del 7.1.2012, pag. 1

- (132) Nel corso del periodo in esame le importazioni dall'India sono aumentate del 65 %. L'aumento è stato particolarmente significativo fra il 2008 e il 2009, quando le importazioni sono cresciute del 30 % e il consumo è diminuito del 16 %. Su base annua le importazioni dall'India hanno continuato a crescere nel corso del 2010 (+ 16 %) e durante il PI (+ 10 %).

5.3.1. Prezzi delle importazioni e sottoquotazione del prezzo

Tabella 4

Importazioni dall'India	2008	2009	2010	IP
Prezzo medio in EUR/t	3 531	2 774	2 994	3 216
Indice (2008 = 100)	100	79	85	91

Fonte: Eurostat e risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (133) Nel periodo in questione il prezzo medio delle importazioni provenienti dall'India è complessivamente diminuito del 9 %. Questo spiega l'aumento della quota di mercato dell'India dal 12,1 % al 18,3 % nello stesso periodo. L'incremento maggiore ha avuto luogo fra il 2008 e il 2009, quando gli esportatori indiani hanno guadagnato oltre 6 punti percentuali di quota di mercato.

- (134) Al fine di determinare la sottoquotazione dei prezzi durante il PI la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti, adeguati a livello franco fabbrica, è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi corrispondenti delle importazioni dall'India praticati sul mercato dell'Unione al primo acquirente indipendente stabiliti su una base cif e opportunamente adeguati per tenere conto dei dazi esistenti e dei costi sostenuti dopo l'importazione.

- (135) Il confronto dei prezzi è stato effettuato per tipo di prodotto tra operazioni allo stesso stadio commerciale una volta apportati gli adeguamenti del caso e dedotti riduzioni e sconti. Il risultato del confronto espresso in termini di percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il PI ha mostrato una sottoquotazione dei prezzi fra il 3 % e il 13 %.

5.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

- (136) A norma di quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni sovvenzionate dall'India sull'industria comunitaria ha comportato una valutazione di tutti gli indicatori economici calcolati per l'industria comunitaria nel periodo analizzato.

5.4.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

Tabella 5

	2008	2009	2010	IP
Volume di produzione (in tonnellate)	69 514	56 396	62 213	51 800
Indice (2008 = 100)	100	81	89	75
Capacità produttiva (tonnellate)	140 743	127 200	128 796	111 455
Indice (2008 = 100)	100	90	92	79
Utilizzo degli impianti	49 %	44 %	48 %	46 %
Indice (2008 = 100)	100	90	98	94

Fonte: Totale dell'industria dell'Unione.

- (137) La tabella sopra riportata evidenzia un calo della produzione del 25 % durante il periodo considerato. In linea con la diminuzione della domanda, nel 2009 la produzione è calata bruscamente del 19 % in 2009 per poi risalire di circa il 10 % nel 2010. Durante il PI, nonostante un aumento del 7 % del consumo dell'Unione, la produzione dell'Unione è nuovamente diminuita del 17 % circa rispetto all'anno precedente.

- (138) La capacità produttiva dell'industria dell'Unione è calata del 21 % circa durante il periodo considerato. Nel periodo considerato anche l'utilizzo degli impianti è diminuito, rimanendo costantemente al di sotto del 50 %.

5.4.2. Volume delle vendite e quota di mercato

Tabella 6

	2008	2009	2010	IP
Volume delle vendite (in tonnellate)	56 042	44 627	45 976	48 129
Indice (2008 = 100)	100	80	82	86
Quota di mercato	46,5 %	44,1 %	37,6 %	36,6 %
Indice (2008 = 100)	100	95	81	79

Fonte: Totale dell'industria dell'Unione.

- (139) Nell'ambito di un aumento del consumo (+ 9 %) il volume delle vendite del prodotto simile venduto al primo acquirente indipendente dell'Unione è diminuito del 14 % nel periodo in esame. La quota di mercato è di conseguenza diminuita dal 46,5 % del 2008 passando al 36,6 % durante il PI. Dopo un notevole calo del volume delle vendite nel 2009 (- 20 %) si è registrato un lieve miglioramento nel 2010 e durante il PI.

5.4.3. Crescita

- (140) Il consumo dell'Unione è aumentato del 9 % fra il 2008 e il PI. Nello stesso periodo tuttavia il volume delle vendite e la quota di mercato dell'Unione sono diminuiti rispettivamente del 14 % e del 21 %. Allo stesso tempo le importazioni dall'India hanno subito un aumento del 65 %.

5.4.4. Occupazione

Tabella 7

	2008	2009	2010	IP
Numero di dipendenti	1 007	863	821	761
Indice (2008 = 100)	100	86	82	76
Produttività (unità/dipendente) Indice (2008 = 100)	100	95	110	99

Fonte: Totale dell'industria dell'Unione.

- (141) In conseguenza della riduzione delle attività dell'industria dell'Unione, durante il periodo considerato il numero di dipendenti è diminuito del 24 %. Tra il 2008 e il PI il costo della manodopera per dipendente è aumentato del 6 %.
- (142) La produttività del lavoro dell'industria dell'Unione, in termini di produzione annua per addetto, è diminuita dell'1 % nel periodo in esame. Ha poi raggiunto il livello più basso nel 2009, cominciando poi a risalire verso il PI.

5.4.5. Prezzi medi unitari dell'Unione

Tabella 8

	2008	2009	2010	IP
Prezzo unitario nell'UE ad acquirenti indipendenti (EUR/t)	4 336	2 792	3 914	4 244
Indice (2008 = 100)	100	64	90	98

Fonte: Risposte al questionario dei produttori inclusi nel campione.

- (143) I prezzi medi di vendita sono calati del 2 % durante il periodo considerato. Nel 2009 l'industria dell'Unione è stata costretta a ridurre i prezzi di vendita del 36 %, a causa della recessione economica e del brusco calo dei prezzi delle importazioni dall'India (-21 %). Nel corso del 2010 e del PI i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sono saliti di nuovo.
- (144) L'inchiesta ha rivelato che il calo dei prezzi di vendita nel 2009 rispecchiava quello dei costi, diminuiti del 18 % rispetto ai livelli del 2008. Tale flessione era dovuta principalmente a quella dei prezzi delle materie prime, soprattutto del nickel, che ha dinamiche di prezzo molto

instabili. L'industria dell'Unione è stata tuttavia costretta a diminuire i prezzi di vendita in proporzione maggiore dei costi a causa dell'aumento delle importazioni a basso prezzo dall'India nel 2009.

5.4.6. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

Tabella 9

	2008	2009	2010	IP
Redditività delle vendite UE (% delle vendite nette) Indice (2008 = 100)	-100	-442	-74	-24
Flusso di cassa Indice (2008 = 100)	-100	-1 827	-40	171
Investimenti (EUR) Indice (2008 = 100)	100	29	59	6
Utile sul capitale investito Indice (2008 = 100)	-100	-284	-59	-28

Fonte: Risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (145) L'inchiesta ha dimostrato che, sebbene il calo dei prezzi di vendita riflettesse in parte quello dei costi, il prezzo praticato dall'industria dell'Unione era messo sotto pressione dalle importazioni di SSF dall'India. La redditività dell'industria dell'Unione è stata negativa fin dall'inizio del periodo in esame. Soprattutto nel 2009 l'industria dell'Unione è stata costretta a diminuire i prezzi di vendita in misura maggiore dei costi a causa dell'aumento delle importazioni a basso prezzo dall'India. Ciò ha causato un notevole deterioramento della redditività di quell'anno. Nel 2010 e durante il PI la redditività è migliorata, restando però negativa.
- (146) Il flusso di cassa, che rappresenta la capacità dell'industria di autofinanziare le proprie attività, ha seguito una tendenza simile a quella della redditività, raggiungendo il livello più basso nel 2009, per poi mostrare la tendenza a risalire e tornando positivo nel PI.
- (147) Dopo gli investimenti del 2008 nella produzione di SSF, gli investimenti sono diminuiti di circa il 94 % durante il periodo in esame. L'utile sul capitale investito ha mostrato una tendenza negativa simile, in linea coi risultati negativi ottenuti dall'industria dell'Unione nel periodo in esame e rimasti tali anche in seguito.
- (148) L'evoluzione della redditività, il flusso di cassa e il basso livello di investimenti segnalano che i produttori dell'Unione inclusi nel campione potrebbero aver avuto difficoltà a ottenere capitali.

5.4.7. Scorte

Tabella 10

	2008	2009	2010	IP
Scorte finali dell'industria dell'Unione Indice (2008 = 100)	100	92	100	103

Fonte: Risposta al questionario.

- (149) Nel corso del periodo considerato il livello delle scorte dell'industria dell'Unione inclusa nel campione è aumentato del 3 %. Nel 2009 il livello di scorte finali è diminuito dell'8 %. In seguito, nel 2010 e durante il PI, è aumentato rispettivamente dell' 8 % e del 3 %.

5.4.8. Entità del margine di sovvenzione

- (150) Tenuto conto del volume, della quota di mercato e dei prezzi delle importazioni sovvenzionate dall'India, l'incidenza dei margini di sovvenzione effettivi sull'industria dell'Unione non può essere considerata trascurabile.

5.5. Conclusioni relative al pregiudizio

- (151) L'inchiesta ha rilevato un deterioramento nel periodo considerato della maggior parte degli indicatori di pregiudizio, come la produzione (- 25 %), l'utilizzo degli impianti (- 6 %), il volume delle vendite (- 14 %), la quota di mercato (- 21 %) e l'occupazione (- 24 %). Nel contesto di una crescita del consumo sono calati sia il volume delle vendite sia la quota di mercato. Il volume delle vendite ha avuto una leggera ripresa nel 2010 e durante il PI rispetto al 2009; L'industria dell'Unione non è stata tuttavia in grado di recuperare la quota di mercato perduta a causa dell'espansione delle importazioni indiane, che sono aumentate costantemente nel corso di tutto il periodo in esame mantenendo prezzi inferiori rispetto a quelli dell'industria dell'Unione.
- (152) Gli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dell'industria dell'Unione, come il flusso di cassa e la redditività, sono stati anch'essi gravemente danneggiati. Ciò significa che anche la capacità dell'industria dell'Unione di ottenere capitali è stata compromessa.
- (153) In base a quanto precede si è concluso che l'industria dell'Unione ha subito un grave pregiudizio a termini dell'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento di base.

6. NESSO DI CAUSALITÀ

6.1. Introduzione

- (154) A norma dell'articolo 8, paragrafi 6 e 8 del regolamento di base si è esaminato se le importazioni sovvenzionate

originarie dell'India abbiano arrecato all'industria dell'Unione un pregiudizio di portata tale da potersi definire grave. Sono stati esaminati anche fattori noti diversi dalle importazioni sovvenzionate i quali avrebbero potuto arrecare pregiudizio all'industria dell'Unione nello stesso periodo per accertare che l'eventuale pregiudizio causato da tali fattori non fosse imputato alle importazioni sovvenzionate.

6.2. Effetti delle importazioni sovvenzionate

- (155) Dall'inchiesta è emerso che il consumo dell'Unione è aumentato del 9 % nel periodo in esame, mentre il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del 14 % e la quota di mercato del 21 %. Le importazioni sovvenzionate dall'India sono al tempo stesso aumentate del 65 %, con un incremento della loro quota di mercato pari al 52 %.
- (156) Nel 2010 e durante il PI il consumo dell'Unione è aumentato in linea con la generale ripresa economica. Il volume delle vendite dell'Unione è tuttavia aumentato di poco sia nel 2010 (+ 3 %) sia durante il PI (+ 4,7). D'altro canto dall'inchiesta è emerso un incremento annuale delle importazioni indiane del 16 % nel 2010 e del 10 % durante il PI.
- (157) Le importazioni sovvenzionate dall'India hanno esercitato una pressione sull'industria dell'Unione soprattutto nel 2009, quando sono cresciute del 30 % rispetto al 2008 guadagnando 6,6 punti percentuali di quota di mercato. Nello stesso anno le vendite dell'industria dell'Unione sono diminuite del 20 %.
- (158) Per quanto concerne la pressione sui prezzi nel 2009, i prezzi medi delle importazioni dall'India sono diminuiti del 21 % costringendo l'industria dell'Unione ad abbassare i propri prezzi di vendita del 36 %. Questa diminuzione si è rivelata qualcosa di più di un abbassamento dei costi. La situazione ha causato un notevole deterioramento della redditività, che nel 2009 è calata drasticamente.
- (159) I prezzi delle importazioni dall'India sono diminuiti complessivamente del 9 % durante il periodo in esame, restando sempre inferiori a quelli delle importazioni dal resto del mondo e dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione.
- (160) In considerazione di quanto precede si conclude che il forte incremento delle importazioni sovvenzionate dall'India, i cui prezzi sono risultati notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, hanno avuto un ruolo determinante nel pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, incidendo sulla sua difficile situazione finanziaria, sulla drastica diminuzione del volume delle vendite e della quota di mercato e sul deterioramento di quasi tutti gli indicatori di pregiudizio.

6.3. Effetto di altri fattori

6.3.1. Importazioni da altri paesi terzi

Tabella 11

	2008	2009	2010	IP
Volume delle importazioni da altri paesi terzi (in tonnellate)	50 010	37 633	54 454	59 255
Indice (2008 = 100)	100	75	109	118
Quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi	41,5 %	37,2 %	44,5 %	45,1 %
Indice (2008 = 100)	100	90	107	109
Prezzo medio delle importazioni da altri paesi terzi (EUR/tonnellata)	5 380	5 236	5 094	5 234
Indice (2008 = 100)	100	97	95	97
Volume delle importazioni dalla Malaysia (tonnellate)	13 712	9 810	9 611	9 966
Quota di mercato delle importazioni dalla Malaysia	11,4 %	9,7 %	7,9 %	7,6 %
Prezzo medio delle importazioni dalla Malaysia (EUR/tonnellata)	4 203	2 963	3 324	3 633
Volume delle importazioni dalle Filippine (tonnellate)	7 046	5 406	15 576	18 149
Quota di mercato delle importazioni dalle Filippine	5,8 %	5,3 %	12,7 %	13,8 %
Prezzo medio delle importazioni dalle Filippine (EUR/tonnellata)	4 645	3 474	3 714	3 912
Volume delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese (tonnellate)	2 332	2 452	3 217	3 288
Quota di mercato delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese	1,9 %	2,4 %	2,6 %	2,5 %
Prezzo medio delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese (EUR/tonnellate)	4 004	4 561	5 272	5 648

	2008	2009	2010	IP
Volume delle importazioni da Taiwan (tonnellate)	4 304	3 703	6 451	6 640
Quota di mercato delle importazioni da Taiwan	3,6 %	3,7 %	5,3 %	5,1 %
Prezzo medio delle importazioni da Taiwan (EUR/tonnellata)	5 092	4 719	4 755	4 943

Fonte: Eurostat.

(161) Secondo i dati Eurostat il volume delle importazioni nell'Unione di SSF originari di altri paesi terzi è aumentato del 18 % durante il periodo in esame. Allo stesso tempo i prezzi medi delle importazioni sono diminuiti di circa il 3 % durante il periodo in esame, e la relativa quota di mercato è aumentata di circa il 9 %.

(162) Fin dal 19 novembre 2005 sono in vigore misure anti-dumping sulle importazioni di SSF dalla Repubblica popolare cinese e da Taiwan. Nonostante dette misure, durante il periodo in esame tali importazioni sono considerevolmente aumentate sebbene le quote di mercato siano rimaste relativamente modeste, rispettivamente 2,5 % e 5,1 % nel PI. Altri importatori principali sono Filippine e Malaysia. Le importazioni, soprattutto quelle dalle Filippine, sono aumentate notevolmente durante il periodo in esame, e la quota di mercato relativa è aumentata dal 5,8 % del 2008 al 13,8 % nel PI.

(163) Per quanto riguarda la Malaysia, nel periodo in esame si è avuta una tendenza al ribasso; durante il PI alle importazioni tuttavia faceva capo una quota di mercato del 7,6 %. Il volume delle importazioni dalle Filippine è notevolmente aumentato durante il periodo in esame. Come detto di seguito, tuttavia, il prezzo medio delle importazioni era assai più alto, cioè circa il 20 % in più del prezzo medio dei SSF indiani.

(164) Per quanto concerne i prezzi delle importazioni, nel periodo in esame i prezzi medi di quelle da altri paesi terzi sono rimasti piuttosto stabili e sempre superiori ai prezzi di vendita medi dell'industria dell'Unione e dei prezzi medi delle importazioni dall'India.

(165) Sulla base dei precedenti elementi si è provvisoriamente concluso che le importazioni provenienti da altri paesi terzi non hanno infirmato il nesso causale tra l'effetto delle importazioni sovvenzionate dall'India e il grave pregiudizio causato all'industria dell'Unione.

6.3.2. Crisi economica

(166) La contrazione del consumo dell'Unione nel 2009 è in parte spiegata dalla crisi economica. Va tuttavia notato che nonostante la diminuzione del 16 % del consumo nel 2009 il volume delle importazioni indiane è aumentato del 30 %.

- (167) Nel 2010 e durante il PI il consumo dell'Unione è aumentato in linea con la generale ripresa economica. Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è tuttavia aumentato di poco, del 3 % nel 2010 e del 4,7 % durante il PI. Negli stessi periodi le importazioni indiane sono cresciute rispettivamente del 16 % e del 10 % all'anno.
- (168) In condizioni economiche normali e senza la forte pressione sui prezzi e l'aumento delle importazioni causati dalle importazioni sovvenzionate l'industria dell'Unione avrebbe probabilmente incontrato difficoltà nell'affrontare il calo dei consumi e l'aumento dei costi fissi unitari dovuto al diminuito utilizzo delle capacità; le importazioni sovvenzionate hanno tuttavia rafforzato l'effetto della recessione economica, e perfino nel corso della ripresa economica generale l'industria dell'Unione non è stata in grado di riconquistare la quota di mercato perduta in favore delle importazioni indiane.
- (169) Anche se la crisi economica del 2008-2009 potrebbe aver contribuito allo scarso rendimento dell'industria dell'Unione, essa non si può quindi ritenere un elemento tale da infirmare il nesso di causalità stabilito tra le importazioni sovvenzionate e il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

6.3.3. Andamento delle esportazioni delle industrie dell'Unione incluse nel campione

Tabella 12

	2008	2009	2010	IP
Vendite all'esportazione (in tonnellate)	967	689	933	884
Indice (2008 = 100)	100	71	97	91
Prezzo di vendita unitario (EUR)	4 770	3 060	4 020	4 313
Indice (2008 = 100)	100	64	84	90

- (170) Durante il periodo considerato il volume delle esportazioni delle industrie dell'Unione incluse nel campione è diminuito del 9 % e il prezzo medio delle esportazioni del 10 %. Pur non potendo escludere che la tendenza negativa nell'andamento delle esportazioni possa aver avuto un effetto ulteriormente negativo sull'industria dell'Unione, si ritiene che, dato il basso volume delle esportazioni in rapporto alle vendite sul mercato dell'Unione, tale effetto non infirma il nesso causale tra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio constatato.

6.4. Conclusioni relative al nesso di causalità

- (171) L'analisi di cui sopra ha dimostrato che nel periodo in esame si è verificato un sostanziale aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni sovvenzionate a basso prezzo originarie dell'India. Si è inoltre

constatato che tali importazioni avevano prezzi costantemente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione.

- (172) Questo aumento di volume e quota di mercato delle importazioni indiane sovvenzionate è stato costante perfino nel corso del 2009, quando il consumo dell'Unione è diminuito del 16 % e ha coinciso con l'evoluzione negativa della quota di mercato dell'industria dell'Unione durante lo stesso periodo.
- (173) A cominciare dal 2008, nel contesto della crisi economica e del brusco calo del consumo dell'Unione, i produttori esportatori indiani sono riusciti ad aumentare notevolmente la loro quota di mercato. Questo ha coinciso con un'evoluzione negativa della quota di mercato dell'industria dell'Unione e con un drastico calo della redditività e di altri indicatori finanziari. Nel corso del periodo in esame il forte aumento delle importazioni sovvenzionate a basso prezzo dall'India, con prezzi costantemente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, ha influito negativamente sulla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione. Nonostante un leggero miglioramento della situazione all'approssimarsi del PI, l'industria dell'Unione non è stata in grado di riconquistare la quota di mercato perduta e la redditività è rimasta negativa.

- (174) L'esame degli altri fattori noti, compresa la crisi economica, che potrebbero aver causato un pregiudizio all'industria dell'Unione ha rivelato che essi non sono tali da infirmare il nesso di causalità stabilito tra le importazioni sovvenzionate provenienti dall'India e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

- (175) Si è pertanto concluso in via provvisoria che le importazioni sovvenzionate dall'India hanno causato un notevole pregiudizio all'industria dell'Unione a termini dell'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento di base.

7. INTERESSE DELL'UNIONE

7.1. Osservazione preliminare

- (176) In conformità dell'articolo 31 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni relative alle pratiche pregiudizievoli di sovvenzionamento, non vi fossero fondati motivi per concludere che non è nell'interesse dell'Unione prendere provvedimenti in questo caso particolare. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i vari interessi in gioco, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori del prodotto in esame.

7.2. Interesse dell'industria dell'Unione

- (177) L'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio causato dalle importazioni sovvenzionate dall'India. Si ricorda che la maggioranza degli indicatori di pregiudizio ha registrato un andamento negativo durante il periodo in esame. In assenza di provvedimenti un ulteriore peggioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione sembra inevitabile.

(178) Si prevede che l'istituzione di dazi compensativi provvisori ristabilirà condizioni commerciali efficaci sul mercato dell'Unione e permetterà all'industria dell'Unione di allineare i prezzi del prodotto in esame in modo da riflettere i costi delle varie componenti e le condizioni di mercato. Plausibilmente inoltre l'imposizione di provvedimenti provvisori consentirà all'industria dell'Unione di riacquistare almeno in parte le quote di mercato perse nel periodo considerato, con ulteriori ripercussioni positive sulla sua redditività e situazione finanziaria complessiva.

(179) Se non verranno imposti provvedimenti, sono prevedibili ulteriori perdite di quota di mercato, e l'industria dell'Unione continuerebbe a rimanere in perdita, il che creerebbe una situazione insostenibile a medio e lungo termine. In considerazione delle perdite subite e degli ingenti investimenti effettuati nella produzione all'inizio del periodo in esame si prevede che in assenza di provvedimenti la maggior parte dei produttori dell'Unione non sarà in grado di ammortizzare i propri investimenti. Si può inoltre prevedere che l'imposizione di misure compensative possa contribuire a mantenere il tasso di occupazione, costantemente calato durante il periodo in esame.

(180) Si conclude quindi in via provvisoria che l'imposizione di dazi compensativi sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

7.3. Interesse degli utilizzatori e degli importatori

(181) Non vi è stata collaborazione a questa inchiesta da parte degli utilizzatori; dei venti che sono stati contattati nessuno ha risposto al questionario ricevuto. Quanto agli importatori, i questionari sono stati mandati a due importatori indipendenti che avevano espresso la volontà di collaborare, ma non è stata ricevuta risposta.

(182) Si ricorda che anche in inchieste precedenti sullo stesso prodotto la collaborazione degli utilizzatori è stata molto limitata. Nel recente riesame in previsione della scadenza delle misure anti-dumping applicabili alle importazioni di SSF originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan erano stati contattati gli stessi utilizzatori, ma anche in quel caso nessuno di loro aveva collaborato⁽¹⁾.

(183) Secondo la denuncia, laddove si istituissero misure sulle importazioni di SSF dall'India l'impatto sugli utilizzatori sarebbe trascurabile, dal momento che gli SSF rappresentano solo una frazione dei costi totali. Nella denuncia è inclusa una stima della proporzione del costo dei SSF nella fabbricazione di un'automobile e di una lavatrice/lavastoviglie. In entrambi i casi si è concluso che i SSF rappresentano una parte trascurabile del costo totale di fabbricazione di tali prodotti.

(184) Dati i bassi livelli di utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione (46 % nel PI), se si dovessero istituire misure contro le importazioni indiane non sussisterebbe alcun rischio di carenza di fornitura sul mercato. Esistono inoltre altre fonti di approvvigionamento, come le importazioni di SSF da altri paesi non soggetti a misure.

(185) Il livello delle misure proposte è moderato e si può pertanto prevedere che continueranno a esservi importazioni dall'India sul mercato dell'UE, ma a prezzi equi.

7.4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(186) Visto quanto precede si è concluso provvisoriamente che, sulla base delle informazioni disponibili relative all'interesse dell'Unione, non esistono ragioni valide che si oppongano all'istituzione di misure provvisorie nei confronti delle importazioni del prodotto in esame originario dell'India.

8. MISURE COMPENSATIVE PROVVISORIE

8.1. Livello di eliminazione del pregiudizio

(187) Alla luce delle conclusioni raggiunte in tema di sovvenzione, pregiudizio, nesso di causalità e interesse dell'Unione, si ritiene opportuna l'adozione di misure compensative provvisorie per evitare che le importazioni sovvenzionate arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

(188) Per stabilire il livello delle misure si è tenuto conto dei margini di sovvenzione rilevati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, senza superare il margine di sovvenzione rilevato.

(189) Nel calcolo dell'importo del dazio necessario per eliminare gli effetti delle sovvenzioni pregiudizievoli è stato considerato che le misure dovrebbero consentire all'industria dell'Unione di coprire i costi di produzione e di realizzare un profitto al lordo delle imposte pari a quello che un'azienda dello stesso tipo potrebbe ragionevolmente realizzare in questo settore in condizioni di concorrenza normali, cioè in assenza di importazioni sovvenzionate, sulle vendite del prodotto simile nell'Unione. Si ritiene che il profitto realizzabile in assenza di importazioni sovvenzionate dovrebbe basarsi sul margine di profitto medio al lordo delle imposte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione dell'anno 2007, cioè precedentemente al periodo in cui l'industria aveva ancora buona redditività. Un margine di profitto del 7 % del fatturato è stato perciò considerato un margine minimo appropriato che l'industria dell'Unione avrebbe potuto ottenere in assenza di sovvenzioni pregiudizievoli.

⁽¹⁾ GU L 5 del 07.01.2012, pag. 1.

- (190) Su tale base è stato calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria dell'Unione. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto correggendo il prezzo di vendita dei produttori dell'Unione inseriti nel campione in misura pari ai profitti o alle perdite effettivi realizzati durante il PI e aggiungendo il summenzionato margine di profitto.
- (191) L'aumento di prezzo necessario è stato determinato confrontando il prezzo all'importazione medio ponderato dei produttori esportatori dell'India che hanno collaborato, utilizzato per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, e il prezzo non pregiudizievole dei prodotti venduti dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione nel PI. L'eventuale differenza risultante dal confronto è stata quindi espressa in percentuale del valore totale cif all'importazione.

8.2. Misure provvisorie

- (192) In considerazione di quanto precede si ritiene che, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento di base, sia opportuno adottare misure compensative provvisorie per le importazioni originarie dell'India al livello corrispondente al più basso tra il margine di sovvenzione e il margine di pregiudizio, secondo il principio del dazio inferiore.
- (193) Sulla base di tali considerazioni le aliquote del dazio compensativo sono state determinate confrontando i margini di eliminazione del pregiudizio e i margini di sovvenzione. I dazi compensativi proposti sono pertanto i seguenti:

Società	Margine di sovvenzione	Margine di pregiudizio	Aliquota del dazio compensativo
Agarwal Fastners Pvt. Ltd.	11,7 %	20,9 %	11,7 %
Raajratna Ventures Ltd.	13,0 %	13,7 %	13,0 %
Viraj Profiles Limited	3,2 %	27,7 %	3,2 %
Società che hanno collaborato non incluse nel campione	13,6 %	17,3 %	13,6 %
Tutte le altre società	16,5 %	20,9 %	16,5 %

- (194) Le aliquote del dazio compensativo indicate per le singole imprese nel presente regolamento sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le imprese interessate. Tali aliquote di dazio (a differenza del dazio a livello nazionale, applicabile a «tutte le altre imprese») sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari dell'India e fabbricati da queste imprese, cioè dalle persone giuridiche specificamente menzionate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra impresa non espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti giuridici collegati a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre imprese».

- (195) Le richieste di applicazione delle aliquote del dazio compensativo specificate per le singole società (p.es. in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) vanno inviate senza indugio alla Commissione⁽¹⁾ corredate di tutte le opportune informazioni, in particolare su eventuali cambiamenti delle attività della società riguardanti la produzione e le vendite sul mercato interno e all'esportazione, connessi ad esempio al cambiamento della ragione sociale o dei soggetti giuridici responsabili per la produzione o la vendita. Il regolamento potrà all'occorrenza essere modificato aggiornando l'elenco delle imprese che beneficiano di aliquote del dazio individuali.

9. COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

- (196) Le conclusioni provvisorie di cui sopra saranno comunicate a tutte le parti interessate, che saranno invitate a presentare le loro osservazioni per iscritto e a richiedere un'audizione. Laddove risulti giustificato farlo, le osservazioni saranno esaminate e prese in considerazione prima di adottare decisioni definitive. Si precisa inoltre che le conclusioni relative all'istituzione di dazi compensativi tratte ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate allo scopo di stabilire conclusioni definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio compensativo sulle importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti, di cui ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 e 7318 15 70 e originari dell'India.
2. L'aliquota del dazio compensativo provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, al netto del dazio, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate è la seguente:

Società	(quantità)	Codice addizionale TARIC
Agarwal Fastners Pvt. Ltd., Vasai (East), Thane, Maharashtra	11,7	B266
Raajratna Ventures Ltd., Ahmedabad, Gujarat	13,0	B267
Viraj Profiles Limited, Boisar, Thane, Maharashtra	3,2	B268
Società elencate nell'allegato	13,6	B269
Tutte le altre società	16,5	B999

⁽¹⁾ Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.

3. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e delle considerazioni in base a cui è stato adottato il presente regolamento, presentare osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2012

2. A norma dell'articolo 31, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio le parti interessate possono presentare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di quattro mesi.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ANNEX

Produttori esportatori indiani che hanno collaborato e che non sono inclusi nel campione*Codice addizionale TARIC B269*

Denominazione dell'impresa	Città
Kundan Industries Ltd.	Mumbai
Lakshmi Precision Screws Ltd.	Rohtak

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 116/2012 DELLA COMMISSIONE**del 9 febbraio 2012****che modifica il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 figura l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento. Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 872/2004 figura l'elenco delle autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche connesse all'attuazione del regolamento stesso.
- (2) Il 23 dicembre 2011 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso, con decisione n. SC/10510, di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I.

- (3) Occorre inoltre aggiornare l'allegato II del regolamento (CE) n. 872/2004 in base alle ultime informazioni fornite dagli Stati membri in merito all'identificazione delle autorità competenti.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 872/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato II del regolamento (CE) n. 872/2004 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente**Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

⁽¹⁾ GU L 162 del 30.4.2004, pag. 32.

ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 è così modificato:

- (1) La voce "Cyril **Allen**. Data di nascita: 26 luglio 1952. Altre informazioni: ex presidente del Partito patriottico nazionale." è sostituita da:

"Cyril A. **Allen**. Data di nascita: 26.7.1952. Altre informazioni: ex presidente del Partito patriottico nazionale."

- (2) La voce "Myrtle **Gibson**. Data di nascita: 3.11.1952. Altre informazioni: ex senatore, consigliere dell'ex presidente della Liberia Charles Taylor." è sostituita da:

"Myrtle Francelle **Gibson**. Data di nascita: 3.11.1952. Altre informazioni: ex senatrice, consigliere dell'ex presidente della Liberia Charles Taylor."

- (3) La voce "Mohamed Ahmad **Salame** (alias (a) Mohamed Ahmad Salami, (b) Ameri Al Jawad, (c) Jawad Al Ameri, (d) Moustapha Salami, (e) Moustapha A Salami). Data di nascita: (a) 22.9.1961, (b) 18.10.1963. Luogo di nascita: Abengourou, Costa d'Avorio. Nazionalità: libanese. Numeri dei passaporti: (a) 1622263 (passaporto ordinario libanese, validità 24.4.2001- 23.4.2006); (b) 004296/00409/00 (passaporto diplomatico togolese, validità 21.8.2002-23.8.2007); (c) 000275 (passaporto diplomatico liberiano, validità 11.1.1998- 10.1.2000); (d) 002414 (passaporto diplomatico liberiano, validità 20.6.2001- 19.6.2003, nome: Ameri Al Jawad, data di nascita: 18.10.1963, luogo di nascita: Ganta, Nimba County); (e) D/001217 (passaporto diplomatico liberiano); (f) Diplomatic-2781 (passaporto diplomatico liberiano). Altre informazioni: (a) passaporto ivoriano; estremi non disponibili; (b) proprietario della Mohamed and Company Logging Company. Data di designazione di cui all'articolo 6, lettera b): 23.6.2004." è sostituita da:

"Mohamed Ahmad **Salame** (alias (a) Mohamed Ahmad Salami, (b) Ameri Al Jawad, (c) Jawad Al Ameri, (d) Moustapha Salami, (e) Moustapha A Salami). Data di nascita: (a) 22.9.1961, (b) 18.10.1963. Luogo di nascita: (a) Abengourou, Costa d'Avorio (b) Ganta, contea di Nimba, Liberia. Nazionalità: libanese. Numeri dei passaporti: (a) 2210697 (passaporto libanese, validità 14.12.2010-14.12.2011), (b) 1622263 (passaporto ordinario libanese, validità 24.4.2001-23.4.2006), (c) 004296/00409/00 (passaporto diplomatico togolese, validità 21.8.2002-23.8.2007), (d) 000275 (passaporto diplomatico liberiano, validità 11.1.1998-10.1.2000), (e) 002414 (passaporto diplomatico liberiano, validità 20.6.2001-19.6.2003), (f) D/001217 (passaporto diplomatico liberiano), (g) Diplomatic-2781 (passaporto diplomatico liberiano). Altre informazioni: (a) passaporto ivoriano; estremi non disponibili, (b) proprietario della Mohamed and Company Logging Company. Data di designazione di cui all'articolo 6, lettera b): 23.6.2004."

- (4) La voce "Edwin M., **Snowe jr**. Indirizzo: Elwa Road, Monrovia, Liberia. Data di nascita: 11.2.1970. Luogo di nascita: Mano River, Grand Cape Mount, Liberia. Nazionalità: liberiana. Numero di passaporto: (a) OR/0056672-01, (b) D/005072, (c) D005640 (passaporto diplomatico), (d) D-00172 (passaporto ECOWAS-DPL, validità 7.8.2008-6.7.2010). Altre informazioni: amministratore delegato della Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC). Data di designazione di cui all'articolo 6, lettera b): 10.9.2004." è sostituita da:

"Edwin M., **Snowe jr**. Indirizzo: Elwa Road, Monrovia, Liberia. Data di nascita: 11.2.1970. Luogo di nascita: Mano River, Grand Cape Mount, Liberia. Nazionalità: liberiana. N. passaporto: (a) OR/0056672-01, (b) D/005072, (c) D005640 (passaporto diplomatico), (d) D-00172 (passaporto ECOWAS-DPL, validità 7.8.2008-6.7.2010). Altre informazioni: membro della Camera dei Rappresentanti liberiana. amministratore delegato della Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC). Data di designazione di cui all'articolo 6, lettera b): 10.9.2004."

- (5) La voce "Tupee Enid **Taylor**. Data di nascita: (a) 17.12.1960, (b) 17.12.1962. Passaporto diplomatico liberiano: D/002216. Altre informazioni: ex moglie dell'ex presidente Charles Taylor" è sostituita da:

"Tupee Enid **Taylor**. Data di nascita: (a) 17.12.1960, (b) 17.12.1962. Numeri dei passaporti: (a) L014670 (passaporto liberiano, validità 28.12.2009-28.12.2014) (b) D/002216 (passaporto diplomatico liberiano, validità 17.10.2007-17.10.2009). Altre informazioni: ex moglie dell'ex presidente Charles Taylor"

ALLEGATO II

Siti web per informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 3, paragrafi 1 e 2, 4, lettera e), 5, 7, 8, paragrafo 1, lettere a) e b), e 8, paragrafo 2 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

BELGIO

<http://www.diplomatie.be/eusanctions>

BULGARIA

<http://www.mfa.government.bg>

REPUBBLICA CECA

<http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce>

DANIMARCA

<http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/>

GERMANIA

<http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html>

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

<http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519>

GRECIA

<http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html>

SPAGNA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIA

<http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/>

ITALIA

<http://www.esteri.it/UE/deroghe.html>

CIPRO

<http://www.mfa.gov.cy/sanctions>

LETONIA

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

LITUANIA

<http://www.urm.lt>

LUSSEMBURGO

<http://www.mae.lu/sanctions>

UNGHERIA

<http://www.kormany.hu/download/5/35/50000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf>

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

<http://www.minbuza.nl/sancties>

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

<http://www.msz.gov.pl>

PORTOGALLO

<http://www.min-nestrangeiros.pt>

ROMANIA

<http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3>

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

<http://www.foreign.gov.sk>

FINLANDIA

<http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet>

SVEZIA

<http://www.ud.se/sanktioner>

REGNO UNITO

www.fc.gov.uk/competentauthorities

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

Commissione europea
Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)
Ufficio: EEAS/309
B-1049 Bruxelles/Brussel
Belgio
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 117/2012 DELLA COMMISSIONE**del 10 febbraio 2012****che modifica il regolamento (CE) n. 1295/2008 relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 192, paragrafo 2, e 195, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1295/2008 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce nell'allegato I l'elenco dei servizi dei paesi terzi autorizzati a rilasciare gli attestati che accompagnano i prodotti a base di luppolo importati da tali paesi. È riconosciuta l'equivalenza di tali attestati al certificato di cui all'articolo 117 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (2) I servizi interessati dei paesi terzi hanno l'obbligo di tenere aggiornati i dati indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1295/2008 e di comunicarli ai servizi della Commissione nell'ambito di una stretta cooperazione.

- (3) L'Australia e la Nuova Zelanda hanno comunicato alcune modifiche relative alla denominazione e/o all'indirizzo del loro servizio competente autorizzato a rilasciare attestati di equivalenza. È opportuno pertanto modificare l'elenco che figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1295/2008.
- (4) Occorre dunque modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1295/2008.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1295/2008 è sostituito dal testo che figura in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 340 del 19.12.2008, pag. 45.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

SERVIZI AUTORIZZATI A RILASCIARE GLI ATTESTATI PER

Luppolo in coni, codice NC: ex 1210

Polveri di luppolo, codice NC: ex 1210

Succhi ed estratti di luppolo, codice NC: 1302 13 00

Paese d'origine	Servizi autorizzati	Indirizzo	Codice	Telefono	Fax	e-mail (facoltativa)
Australia	Quarantine Tasmania Quarantine Centre	163-169 Main Road, Moonah, 7009 Tasmania, Australia	(61-3)	62 33 33 52	62 34 67 85	
Canada	Plant Protection Division, Animal and Plant Health Directorate, Food Production and Inspection Branch, Agriculture and Agri-food Canada	Floor 2, West Wing 59, Camelot Drive Napean, Ontario, K1A 0Y9	(1-613)	952 80 00	991 56 12	
Cina	Tianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China	No. 33 Youyi Road, Hexi District Tianjin 300201	(86-22)	28 13 40 78	28 13 40 78	ciqtj2002@163.com
	Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China	No. 8, Zhaofaxincun 2nd Avenue, TEDA Tianjin 300457	(86-22)	662 98-343	662 98-245	zhujw@tjciq.gov.cn
	Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China	No. 12 Erdos Street, Saihan District, Huhhot City Inner Mongolia 010020	(86-471)	434-1943	434-2163	zhaoxb@nmciq.gov.cn
	Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China	No. 116 North Nanhu Road Urumqi City Xinjiang 830063	(86-991)	464-0057	464-0050	xjciq_jw@xjciq.gov.cn
Croazia	Križevci College of Agriculture	Milislava Demerca 1, HR-48260 Križevci	(385-48)	279 198	682 790	ssrecec@vguk.hr
Nuova Zelanda	Ministry of Agriculture and Forestry	P.O. Box 2526 Wellington 6140	(64-4)	894-0100	894 0720	

Paese d'origine	Servizi autorizzati	Indirizzo	Codice	Telefono	Fax	e-mail (facoltativa)
Serbia	Institut za ratarstvo i povrtarstvo/Institute of Field and Vegetable Crops	21000 Novi Sad Maksima Gorkog 30.	(381-21)	780 365 Operator: 4898 100	780 198	institut@ifvcns.ns.ac.rs
Sud Africa	CSIR Food Science and Technology	PO Box 395 0001 Pretoria	(27-12)	841 31 72	841 35 94	
Svizzera	Labor Veritas	Engimattstrasse 11 Postfach 353 CH-8027 Zürich	(41-44)	283 29 30	201 42 49	admin@laborveritas.ch
Ucraina	Productional-Technical Centre (PTZ) Ukrhmel	Hlebnaja 27 262028 Zhitomir	(380)	37 21 11	36 73 31	
Stati Uniti	Washington Department of Agriculture State Chemical and Hop Lab	21 N. 1st Ave. Suite 106 Yakima, WA 98902	(1-509)	225 76 26	454 76 99	
	Idaho Department of Agriculture Division of Plant Industries Hop Inspection Lab	2270 Old Penitentiary Road P.O. Box 790 Boise, ID 83701	(1-208)	332 86 20	334 22 83	
	Oregon Department of Agriculture Commodity Inspection Division	635 Capital Street NE Salem, OR 97310-2532	(1-503)	986 46 20	986 47 37	
	California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC) Division of Inspection Services Analytical Chemistry Laboratory	3292 Meadowview Road Sacramento, CA 95832	(1-916)	445 00 29 ou 262 14 34	262 15 72	
	USDA, GIPSA, FGIS	1100 NW Naito Parkway Portland, OR 97209-2818	(1-503)	326 78 87	326 78 96	
	USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory	10383 Nth Ambassador Drive Kansas City, MO 64153-1394	(1-816)	891 04 01	891 04 78	
Zimbabwe	Standards Association of Zimbabwe (SAZ)	Northend Close, Northridge Park Borrowdale, P.O. Box 2259 Harare	(263-4)	88 20 17, 88 20 21, 88 55 11	88 20 20	info@saz.org.zw saz.org.zw»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 118/2012 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2012

che modifica i regolamenti (CE) n. 2380/2001, (CE) n. 1289/2004, (CE) n. 1455/2004, (CE) n. 1800/2004, (CE) n. 600/2005, (UE) n. 874/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 388/2011, (UE) n. 532/2011 e (UE) n. 900/2011 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di alcuni additivi per mangimi e che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 532/2011

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Alpharma BVBA e Pfizer Ltd. hanno presentato una domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, proponendo di modificare il nome del titolare delle autorizzazioni per quanto riguarda i regolamenti della Commissione (CE) n. 2380/2001, del 5 dicembre 2001, relativo all'autorizzazione per dieci anni di un additivo nell'alimentazione degli animali ⁽²⁾, (CE) n. 1289/2004, del 14 luglio 2004, che autorizza l'utilizzo per dieci anni dell'additivo Deccox® nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose ⁽³⁾, (CE) n. 1455/2004, del 16 agosto 2004, concernente l'autorizzazione per dieci anni dell'additivo «Avatec 15 %» nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose ⁽⁴⁾, (CE) n. 1800/2004, del 15 ottobre 2004, concernente l'autorizzazione per dieci anni dell'additivo «Cycostat 66G» nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose ⁽⁵⁾, (CE) n. 600/2005, del 18 aprile 2005, concernente l'autorizzazione decennale di un coccidiostatico nei mangimi, l'autorizzazione provvisoria di un additivo e l'autorizzazione permanente di taluni additivi per mangimi ⁽⁶⁾, (UE) n. 874/2010, del 5 ottobre 2010, relativo all'autorizzazione del lasalocid A sodico come additivo dei mangimi per tacchini fino all'età di 16 settimane [titolare dell'autorizzazione Alpharma (Belgium) BVBA], che modifica il regolamento (CE) n. 2430/1999 ⁽⁷⁾, i regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) n. 388/2011, del 19 aprile 2011, relativo all'autorizzazione del maduramicina ammonio alfa come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso [titolare dell'autorizzazione Alpharma (Belgium) BVBA] e che

modifica il regolamento (CE) n. 2430/1999 ⁽⁸⁾, (UE) n. 532/2011, del 31 maggio 2011, relativo all'autorizzazione del cloridrato di robenidina come additivo per mangimi destinati ai conigli da riproduzione e ai conigli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Alpharma Belgium BVBA) e che modifica i regolamenti (CE) n. 2430/1999 e (CE) n. 1800/2004 ⁽⁹⁾ e per quanto riguarda il regolamento (UE) n. 900/2011 della Commissione, del 7 settembre 2011, relativo all'autorizzazione del lasalocid A sodico come additivo per mangimi destinati a fagiani, faraone, quaglie e pernici, diversi dalle specie ovaiole [titolare dell'autorizzazione Alpharma (Belgium) BVBA] ⁽¹⁰⁾.

- (2) I richiedenti rendono noto che, con effetto dal 1° marzo 2011, in conseguenza dell'acquisizione di Alpharma BVBA da parte di Pfizer Ltd., quest'ultima società detiene i diritti di commercializzazione per gli additivi decochinato, lasalocid A sodico, maduramicina ammonio alfa, cloridrato di robenidina e salinomicina.
- (3) La proposta modifica dei termini delle autorizzazioni è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione degli additivi in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.
- (4) Per consentire al richiedente di esercitare i diritti di commercializzazione sotto il nome di Pfizer Ltd., è necessario modificare i termini delle autorizzazioni.
- (5) I regolamenti (CE) n. 2380/2001, (CE) n. 1289/2004, (CE) n. 1455/2004, (CE) n. 1800/2004, (CE) n. 600/2005 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 874/2010, (UE) n. 388/2011, (UE) n. 532/2011 e (UE) n. 900/2011 devono quindi essere modificati di conseguenza.
- (6) Poiché le modifiche dei termini delle autorizzazioni non riguardano aspetti relativi alla sicurezza, è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale possono essere esaurite le giacenze esistenti.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 321 del 6.12.2001, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 243 del 15.7.2004, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 269 del 17.8.2004, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37.

⁽⁶⁾ GU L 99 del 19.4.2005, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU L 263 del 6.10.2010, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 104 del 20.4.2011, pag. 3.

⁽⁹⁾ GU L 146 dell'1.6.2011, pag. 7.

⁽¹⁰⁾ GU L 231 dell'8.9.2011, pag. 15.

- (7) I limiti massimi di residui (LMR) per i tacchini e i polli da ingrasso introdotti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1800/2004 dal regolamento (CE) n. 101/2009 della Commissione ⁽¹⁾ e il nome commerciale «Robenz 66G» per i tacchini e i polli da ingrasso introdotti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1800/2004 dal regolamento (CE) n. 214/2009 della Commissione ⁽²⁾ sono stati erroneamente omessi nell'allegato del regolamento (CE) n. 1800/2004, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 532/2011. È pertanto necessario reintrodurre tali LMR e il nome commerciale.
- (8) L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 532/2011 deve quindi essere rettificato di conseguenza.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 2380/2001

Nella colonna 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 2380/2001, le parole «Alpharma Belgium BVBA» sono sostituite da «Pfizer Ltd.».

Articolo 2

Modifica del regolamento (CE) n. 1289/2004

Nella colonna 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1289/2004, le parole «Alpharma (Belgium) BVBA» sono sostituite da «Pfizer Ltd.».

Articolo 3

Modifica del regolamento (CE) n. 1455/2004

Nella colonna 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1455/2004, le parole «Alpharma (Belgium) BVBA» sono sostituite da «Pfizer Ltd.».

Articolo 4

Modifica del regolamento (CE) n. 1800/2004

Nella colonna 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1800/2004, le parole «Alpharma (Belgium) BVBA» sono sostituite da «Pfizer Ltd.».

Articolo 5

Modifica del regolamento (CE) n. 600/2005

Nella colonna 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 600/2005, le parole «Alpharma (Belgium) BVBA» sono sostituite da «Pfizer Ltd.».

Articolo 6

Modifica del regolamento (UE) n. 874/2010

Nella colonna 2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 874/2010, le parole «Alpharma (Belgium) BVBA» sono sostituite da «Pfizer Ltd.».

Articolo 7

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 388/2011

Nella colonna 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 388/2011, le parole «Alpharma (Belgium) BVBA» sono sostituite da «Pfizer Ltd.».

Articolo 8

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 532/2011

Nella colonna 2 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 532/2011, le parole «Alpharma Belgium BVBA» sono sostituite da «Pfizer Ltd.».

Articolo 9

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 900/2011

Nella colonna 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 900/2011, le parole «Alpharma (Belgium) BVBA» sono sostituite da «Pfizer Ltd.».

Articolo 10

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 532/2011

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 532/2011 è rettificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 11

Misure transitorie

Le giacenze esistenti conformi alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere immesse sul mercato e utilizzate fino al 2 settembre 2012.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 10 e l'allegato si applicano a decorrere dal 21 giugno 2011.

⁽¹⁾ GU L 34 del 4.2.2009, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 73 del 19.3.2009, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 532/2011, l'allegato del regolamento (CE) n. 1800/2004, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 532/2011, è così rettificato:

- 1) nella colonna 3: «(Cycostat 66G)» è sostituito da «(Robenz 66G)»;
- 2) è aggiunta una nuova colonna:

«Limiti massimi di residui (LMR) negli alimenti di origine animale interessati

800 µg cloridrato di robenidina/kg di fegato (peso umido).

350 µg cloridrato di robenidina/kg di rene (peso umido).

200 µg cloridrato di robenidina/kg di tessuto muscolare (peso umido).

1 300 µg cloridrato di robenidina/kg di tessuto cutaneo/adiposo (peso umido).

400 µg cloridrato di robenidina/kg di tessuto cutaneo/adiposo.

400 µg cloridrato di robenidina/kg di fegato (peso umido).

200 µg cloridrato di robenidina/kg di rene (peso umido).

200 µg cloridrato di robenidina/kg di tessuto muscolare (peso umido).»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 119/2012 DELLA COMMISSIONE**del 10 febbraio 2012****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	55,6
	TN	77,0
	TR	129,1
	ZZ	87,2
0707 00 05	EG	229,9
	JO	137,5
	TR	159,9
	US	57,6
	ZZ	146,2
0709 91 00	EG	330,9
	ZZ	330,9
0709 93 10	MA	82,8
	TR	183,3
	ZZ	133,1
0805 10 20	EG	48,9
	IL	72,0
	MA	54,5
	TN	54,0
	TR	74,4
	ZZ	60,8
0805 20 10	IL	163,3
	MA	104,6
	ZZ	134,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	60,1
	EG	95,0
	IL	118,1
	JM	98,5
	MA	80,9
	TR	72,9
	ZZ	87,6
0805 50 10	EG	61,9
	TR	61,8
	ZZ	61,9
0808 10 80	CA	123,2
	CL	98,4
	CN	111,0
	MK	26,7
	US	158,2
	ZZ	103,5
0808 30 90	CL	48,2
	CN	74,6
	US	122,3
	ZA	100,5
	ZZ	86,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 120/2012 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2012

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione di olio d'oliva presentate dal 6 al 7 febbraio 2012 nell'ambito del contingente tariffario tunisino e recante sospensione del rilascio di titoli di importazione per il mese di febbraio 2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del protocollo n. 1 ⁽³⁾ dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro ⁽⁴⁾, apre un contingente tariffario a dazio zero per l'importazione di olio d'oliva non trattato dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da tale paese nell'Unione europea, entro un limite previsto per campagna.
- (2) L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia ⁽⁵⁾ prevede dei massimali mensili per il rilascio dei titoli di importazione.

- (3) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, sono state presentate domande presso le autorità competenti per il rilascio di titoli di importazione, per un quantitativo totale superiore al limite previsto all'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento per il mese di febbraio.
- (4) È pertanto necessario che la Commissione fissi un coefficiente di attribuzione che consenta il rilascio dei titoli d'importazione in proporzione alla quantità disponibile.
- (5) Poiché per il mese di febbraio è stato raggiunto il limite, per il suddetto mese non può essere rilasciato alcun titolo di importazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate il 6 e 7 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, è applicato un coefficiente di attribuzione del 12,493792 %.

Per il mese di febbraio 2012 è sospeso il rilascio di titoli di importazione per i quantitativi richiesti a partire dal 13 febbraio 2012.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 febbraio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 97 del 30.3.1998, pag. 57.

⁽⁴⁾ GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84.

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE 2012/74/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 2012

recante attuazione della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2010/656/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2010, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il 29 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/656/PESC.

(2) Tenuto conto degli sviluppi in Costa d'Avorio, è opportuno modificare l'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive che figura nell'allegato II della decisione 2010/656/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le persone elencate nell'allegato della presente decisione sono cancellate dall'elenco che figura nell'allegato II della decisione 2010/656/PESC.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ANTORINI

⁽¹⁾ GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28.

ALLEGATO

Persone di cui all'articolo 1

1.	Frank Anderson Kouassi
2.	Yanon Yapo
3.	Benjamin Yapo Atsé
4.	Blaise N'Goua Abi
5.	Anne Jacqueline Lohoués Oble
6.	Angèle Gnonsoa
7.	Danièle Boni Claverie
8.	Ettien Amoikon
9.	Kata Kéké Joseph
10.	Touré Amara
11.	Anne Gnahouret Tatret
12.	Thomas N'Guessan Yao
13.	Odette Lago Daléba Loan
14.	Georges Armand Alexis Ouégnin
15.	Rafaël Dogo Djéréké
16.	Marie Odette Lorougnon Souhonon
17.	Felix Nanihio
18.	Lahoua Souanga Etienne
19.	Jean Baptiste Akrou
20.	Lambert Kessé Feh
21.	Togba Norbert
22.	Kone Doféré
23.	Hanny Tchélé Brigitte
24.	Jacques Zady
25.	Ali Keita
26.	Blon Siki Blaise
27.	Moustapha Aziz
28.	Gnamien Yao
29.	Ghislain N'Gbechi
30.	Deby Dally Balawourou

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2012

relativa al riconoscimento del Ghana a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare

[notificata con il numero C(2012) 616]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/75/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3, primo comma,

vista la richiesta presentata da Cipro il 13 maggio 2005,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva 2008/106/CE, gli Stati membri possono decidere di convalidare i certificati adeguati rilasciati da paesi terzi, a condizione che il paese terzo di cui trattasi sia riconosciuto dalla Commissione. Tali paesi terzi devono soddisfare tutti i requisiti definiti nell'ambito della convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia (di seguito «convenzione STCW») (2), quale modificata nel 1995.
- (2) La domanda di riconoscimento del Ghana è stata presentata da Cipro con lettera del 13 maggio 2005. A seguito di tale richiesta, la Commissione ha valutato i sistemi di formazione e abilitazione del Ghana per verificare se tale paese soddisfa tutti gli obblighi imposti dalla convenzione STCW e se siano state adottate misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati. Tale valutazione era basata sui risultati di un'ispezione eseguita dagli esperti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima nel mese di dicembre 2009. Nel corso di tale ispezione erano state rilevate alcune lacune nei sistemi di formazione e abilitazione.
- (3) La Commissione ha trasmesso agli Stati membri una relazione sui risultati della valutazione.
- (4) Con lettera del 20 dicembre 2010 la Commissione ha chiesto alle autorità del Ghana di fornire le prove che le lacune rilevate erano state colmate.
- (5) Con lettera del 21 febbraio 2011 il Ghana ha fornito le informazioni richieste e le prove concernenti l'attuazione

di misure correttive adeguate e sufficienti per ovviare alla maggior parte delle carenze rilevate durante la valutazione di conformità.

- (6) Permangono tuttavia due carenze. La prima consiste nel fatto che il Ghana non garantisce pienamente che il servizio di navigazione prestato su navi della marina militare o su navi pilota corrisponda effettivamente alle competenze richieste ai fini dell'abilitazione. La seconda riguarda carenze nella formazione alla lotta antincendio e nelle attrezzature antincendio, riscontrate presso un istituto di formazione marittima. Le autorità del Ghana sono pertanto state invitate ad attuare ulteriori interventi correttivi al riguardo. Le suddette carenze non autorizzano tuttavia a dubitare del livello generale di conformità del Ghana agli obblighi imposti dalla convenzione STCW in materia di formazione e abilitazione della gente di mare.
- (7) I risultati della valutazione di conformità e l'analisi delle informazioni fornite dal Ghana dimostrano che tale paese soddisfa i pertinenti obblighi imposti dalla convenzione STCW e che esso ha adottato misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Ghana è riconosciuto per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare ai fini dell'articolo 19 della direttiva 2008/106/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2012

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33.⁽²⁾ Adottata dall'Organizzazione marittima internazionale.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2012

relativa al riconoscimento dell'Uruguay a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare

[notificata con il numero C(2012) 619]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/76/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3, primo comma,

vista la richiesta presentata dalla Spagna il 14 febbraio 2006, considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva 2008/106/CE, gli Stati membri possono decidere di convalidare i certificati adeguati rilasciati da paesi terzi, a condizione che il paese terzo di cui trattasi sia riconosciuto dalla Commissione. Tali paesi terzi devono soddisfare tutti i requisiti definiti nell'ambito della convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia (di seguito «convenzione STCW») ⁽²⁾, quale modificata nel 1995.
- (2) La domanda di riconoscimento dell'Uruguay è stata presentata dalla Spagna con lettera del 14 febbraio 2006. A seguito di tale richiesta, la Commissione ha valutato i sistemi di formazione e abilitazione dell'Uruguay per verificare se tale paese soddisfa tutti gli obblighi imposti dalla convenzione STCW e se siano state adottate misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati. Tale valutazione era basata sui risultati di un'ispezione eseguita dagli esperti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima nel mese di giugno 2007. Nel corso di tale ispezione erano state rilevate alcune lacune nei sistemi di formazione e abilitazione.
- (3) La Commissione ha trasmesso agli Stati membri una relazione sui risultati della valutazione.
- (4) Con lettere del 16 febbraio 2009 e dell'8 dicembre 2010, la Commissione ha chiesto alle autorità dell'Uruguay di fornire le prove che le lacune rilevate erano state colmate.
- (5) Con lettere del 30 aprile 2009 e del 18 marzo 2011, l'Uruguay ha fornito le informazioni richieste e le prove

concernenti l'attuazione di misure correttive adeguate e sufficienti per ovviare alla maggior parte delle carenze rilevate durante la valutazione di conformità.

- (6) Permangono tuttavia due carenze. La prima consiste nel fatto che il sistema di norme di qualità non contempla alcune delle attività dell'amministrazione, quali l'approvazione dei programmi di formazione. La seconda riguarda il formato dei certificati. Le autorità dell'Uruguay sono pertanto state invitate ad attuare ulteriori interventi correttivi al riguardo. Le suddette carenze non autorizzano tuttavia a dubitare del livello generale di conformità dell'Uruguay agli obblighi imposti dalla convenzione STCW in materia di formazione e abilitazione della gente di mare.
- (7) I risultati della valutazione di conformità e l'analisi delle informazioni fornite dall'Uruguay dimostrano che tale paese soddisfa i pertinenti obblighi imposti dalla convenzione STCW e che esso ha adottato misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Uruguay è riconosciuto per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare ai fini dell'articolo 19 della direttiva 2008/106/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2012

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente

(1) GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33.

(2) Adottata dall'Organizzazione marittima internazionale.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2012

concernente la non iscrizione del flufenoxuron per il tipo di prodotto 18 nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi

[notificata con il numero C(2012) 621]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/77/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽²⁾, fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE. Detto elenco comprende il flufenoxuron.
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, il flufenoxuron (n. CAS 101463-69-8; n. CE 417-680-3) è stato esaminato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 18, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo di altri artropodi, come definito all'allegato V della medesima direttiva.
- (3) Il 17 marzo 2009 la Francia, che è stata designata Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità all'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
- (4) La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 22 settembre 2011, nell'ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
- (5) La valutazione dei rischi per i comparti ambientali interessati, effettuata sulla base di un approccio realistico, ha

evidenziato rischi inaccettabili per il comparto delle acque. Inoltre le caratteristiche del flufenoxuron lo rendono persistente, bioaccumulante e tossico, o molto persistente e molto bioaccumulante, conformemente ai criteri di cui all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. Non è pertanto opportuno iscrivere il flufenoxuron, per il suo utilizzo nel tipo di prodotto 18, nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE.

- (6) La data a partire dalla quale è opportuno che i biocidi del tipo di prodotto 18 non siano più immessi sul mercato deve essere ragionevole in relazione all'esito della valutazione dei rischi e alla data di entrata in vigore della presente decisione.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il flufenoxuron (n. CAS 101463-69-8; n. CE 417-680-3) non è iscritto nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE per il tipo di prodotto 18.

Articolo 2

Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1451/2007, i biocidi del tipo di prodotto 18 che contengono flufenoxuron non sono più immessi sul mercato a decorrere dal 1° agosto 2012.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2012

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2012

concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi

[notificata con il numero C(2012) 645]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/78/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽²⁾, fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE.
- (2) Per determinate combinazioni di sostanze/tipi di prodotto incluse nell'elenco in questione tutti i partecipanti si sono ritirati dal programma di riesame, oppure lo Stato membro designato quale relatore per la valutazione non ha ricevuto alcun fascicolo completo entro i termini di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
- (3) Di conseguenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 12, paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1451/2007, la Commissione ha informato gli Stati membri in proposito. Tale informazione è stata resa pubblica anche in forma elettronica.
- (4) Nei tre mesi successivi a queste pubblicazioni, varie imprese hanno manifestato interesse ad assumere il ruolo di partecipante per alcuni dei principi attivi e tipi di prodotto in questione. Tali imprese non hanno poi però presentato un fascicolo completo.

- (5) Ai sensi dell'articolo 12, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1451/2007, i principi attivi e i tipi di prodotto in questione non devono essere pertanto inclusi nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE.
- (6) Nell'interesse della certezza del diritto è opportuno indicare la data a decorrere dalla quale i biocidi dei tipi di prodotto di cui all'allegato della presente decisione contenenti le sostanze attive elencate in tale allegato non devono più essere immessi sul mercato.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I principi di cui all'allegato della presente decisione non sono iscritti, per i tipi di prodotto interessati, nell'allegati I, I A o I B della direttiva 98/8/CE.

Articolo 2

Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1451/2007, i biocidi dei tipi di prodotto di cui all'allegato della presente decisione contenenti principi attivi che figurano in tale allegato non sono più immessi sul mercato a decorrere dal 1° febbraio 2013.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2012

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.

ALLEGATO

Principi attivi e tipi di prodotti da non iscrivere nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE

Nome	Numero CE	Numero CAS	Tipo di prodotto	Stato membro relatore
1-ossido di cicloesilidrossidiazene, sale di potassio		66603-10-9	6	AT
1-ossido di cicloesilidrossidiazene, sale di potassio		66603-10-9	7	AT
1-ossido di cicloesilidrossidiazene, sale di potassio		66603-10-9	9	AT
1-ossido di cicloesilidrossidiazene, sale di potassio		66603-10-9	10	AT
1-ossido di cicloesilidrossidiazene, sale di potassio		66603-10-9	12	AT
1-ossido di cicloesilidrossidiazene, sale di potassio		66603-10-9	13	AT
Ossido di difenossarsin-10-ile	200-377-3	58-36-6	9	FR
Gliossale	203-474-9	107-22-2	12	FR
1,3-dicloro-5,5-dimetilidantoina	204-258-7	118-52-5	12	NL
Sodio tosil clorammido	204-854-7	127-65-1	11	ES
Tetraborato di disodio, anidro	215-540-4	1330-43-4	11	NL
Rame	231-159-6	7440-50-8	2	FR
Rame	231-159-6	7440-50-8	4	FR
Rame	231-159-6	7440-50-8	5	FR
Rame	231-159-6	7440-50-8	11	FR
Solfato di rame	231-847-6	7758-98-7	1	FR
Solfato di rame	231-847-6	7758-98-7	4	FR
Ipoclorito di calcio	231-908-7	7778-54-3	1	IT
Acido bórico	233-139-2	10043-35-3	22	NL
Difosfuro di trimagnesio	235-023-7	12057-74-8	20	DE
Cloralose	240-016-7	15879-93-3	15	PT
Cloralosio	240-016-7	15879-93-3	23	PT
Fosfuro di alluminio	244-088-0	20859-73-8	20	DE
1,3-dicloro-5-etil-5-metilimidazolidin-2,4-dione	401-570-7	89415-87-2	12	NL
Neodecanammide di metile	414-460-9	105726-67-8	19	ES

Nome	Numero CE	Numero CAS	Tipo di prodotto	Stato membro relatore
Complesso decaossido di tetracloro	420-970-2	92047-76-2	5	DE
4-ossido di 3-(benzo[b]tiene-2-il)-5,6-diidro-1,4,2-ossatiazina	431-030-6	163269-30-5	9	PT
Oligo(2-(2-etossi)etossietilguanidinio cloruro)	Polimero	374572-91-5	2	FR
Poli(esametildiamminaguanidinio cloruro)	Polimero	57028-96-3	2	FR
Oligo(2-(2-etossi)etossietilguanidinio cloruro)	Polimero	374572-91-5	3	FR
Poli(esametildiamminaguanidinio cloruro)	Polimero	57028-96-3	3	FR
Oligo(2-(2-etossi)etossietilguanidinio cloruro)	Polimero	374572-91-5	4	FR
Poli(esametildiamminaguanidinio cloruro)	Polimero	57028-96-3	4	FR
Oligo(2-(2-etossi)etossietilguanidinio cloruro)	Polimero	374572-91-5	7	FR
Poli(esametildiamminaguanidinio cloruro)	Polimero	57028-96-3	7	FR
Oligo(2-(2-etossi)etossietilguanidinio cloruro)	Polimero	374572-91-5	9	FR
Poli(esametildiamminaguanidinio cloruro)	Polimero	57028-96-3	9	FR
Oligo(2-(2-etossi)etossietilguanidinio cloruro)	Polimero	374572-91-5	10	FR
Poli(esametildiamminaguanidinio cloruro)	Polimero	57028-96-3	10	FR
Oligo(2-(2-etossi)etossietilguanidinio cloruro)	Polimero	374572-91-5	11	FR
Poli(esametildiamminaguanidinio cloruro)	Polimero	57028-96-3	11	FR
Oligo(2-(2-etossi)etossietilguanidinio cloruro)	Polimero	374572-91-5	12	FR
Poli(esametildiamminaguanidinio cloruro)	Polimero	57028-96-3	12	FR
Oligo(2-(2-etossi)etossietilguanidinio cloruro)	Polimero	374572-91-5	20	FR
Poli(esametildiamminaguanidinio cloruro)	Polimero	57028-96-3	20	FR

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 25 del 27 gennaio 2012)

A pagina 105, allegato IB, per i TAC per il merluzzo bianco in I e IIb (COD/1/2B.), nota 3:

anziché: «⁽³⁾ Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 19 % degli sbarchi per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.»

leggi: «⁽³⁾ Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 19 % per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.»

2012/78/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 9 febbraio 2012, concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi** [notificata con il numero C(2012) 645] ⁽¹⁾ 48
-

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali** (GU L 25 del 27.1.2012) 51



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

